Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 262 del 12 novembre 1936-XV

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Nel Regno . . . . annue L. **45** — All'Estero . . . . annue L. **100**

Un fascicolo nel Regno . . . prezzo vario — All'Estero . . . . il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

N. 62.

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Distruzione di titoli ed elenco di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », estratti il 2 novembre 1936-XIV.

Elenco di titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso.

Estrazione del 2 novembre 1936-XV.

AVVISO

Si notifica che nel giorno 2 novembre 1936-XV, sono state eseguite, con le prescritte formalità, le operazioni annunziate nell'avviso del 12 ottobre 1936-XIV, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 239 del 14 stesso mese, in ordine alle obbligazioni 4,50 % di Credito Comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia », e « Città di Catania », e cioè:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di Credito Comunale* (*ex* 6 %) *serie speciale « Città di Torino »*.

Estrazione a sorte di:

n. 335 titoli di 1 obbligazione
» 970 » 5 obbligazioni
» 945 » 10 obbligazioni

e così in totale n. 2250 titoli per n. 14635 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un capitale nominale di L. 7.317.500.

b) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito Comunale serie speciale « Città di Trieste »*.

Estrazione a sorte di:

n. 120 titoli di 1 obbligazione
» 70 » 5 obbligazioni
» 125 » 10 obbligazioni
» 42 » 25 obbligazioni

e così in totale n. 357 titoli per 2770 obbligazioni da L. 500 ciascuna, pari ad un capitale nominale complessivo di L. 1.385.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito Comunale serie speciale « Città di Venezia »*.

Estrazione a sorte di n. 230 titoli decupli rappresentanti 2300 obbligazioni da L. 500 ciascuna. e così in complesso un capitale nominale di L. 1.150.000.

d) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito Comunale serie speciale « Città di Catania »*.

Estrazione a sorte di n. 95 titoli decupli, rappresentanti 950 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in totale un capitale nominale di L. 475.000.

e) Distruzione dei seguenti titoli rappresentanti obbligazioni 6 % di Credito Comunale - convertite in base al R. decreto-legge 16 ottobre 1935-XIII, n. 1654 nelle suddette obbligazioni 4, 50 % - Serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936:

1° Obbligazioni 6% di Credito Comunale serie speciale «Città di Torino »: n. 30 titoli di una obbligazione, 66 titoli di cinque obbligazioni e 56 titoli di 10 obbligazioni;

2° **Obbligazioni 6% di Credito Comunale serie speciale «Città di Trieste»: n. 13 titoli di una obbligazione, 2 titoli di cinque obbligazioni, 4 titoli di dieci obbligazioni e 2 titoli di venticinque obbligazioni.**

f) Distruzione dei seguenti titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito Comunale, serie speciali « Città di Torino » « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania » sorteggiati nell'estrazione del 2 novembre 1935 e rimborsati dal 1° gennaio al 30 giugno 1936:

1° Obbligazioni 4,50 % serie speciale « Città di Torino »: n. 210 titoli di una obbligazione, 626 titoli di cinque obbligazioni e 716 titoli di dieci obbligazioni;

2° Obbligazioni 4,50 % serie speciale « Città di Trieste »: n. 70 titoli di una obbligazione, n. 52 titoli di cinque obbligazioni, n. 35 titoli di dieci obbligazioni e n. 6 titoli di venticinque obbligazioni.

3° Obbligazioni 4,50 % di Credito Comunale serie speciale « Città di Venezia »: n. 220 titoli di dieci obbligazioni.

4° Obbligazioni 4,50 % di Credito Comunale serie speciale « Città di Catania »: n. 45 titoli di dieci obbligazioni.

ELENCO DEI TITOLI SORTEGGIATI NELLA PRESENTE ESTRAZIONE.

OBBLIGAZIONI 4,50 % DI CREDITO COMUNALE (ex 6 %) SERIE SPECIALE " CITTÀ DI TORINO ".

I titoli estratti descritti nel seguente elenco cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1936-XV ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato, alla pari, a cominciare dal 1° gennaio 1937 da tutte le sedi, succursali ed agenzie della Banca d'Italia.

I titoli al portatore devono essere muniti delle cedole d'interesse 1° luglio 1937-XV, nonchè di tutte le altre cedole di scadenza successiva, altrimenti l'ammontare delle cedole mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

TITOLI DI UNA OBBLIGAZIONE (L. 500).

306	307	308	309	310	456	457
458	459	460	506	507	508	509
510	521	522	523	524	525	1316
1317	1318	1319	1320	1456	1457	1458
1459	1460	1536	1537	1538	1539	1540
1556	1557	1558	1559	1560	1781	1782
1783	1784	1785	1841	1842	1843	1844
1845	1976	1977	1978	1979	1980	2011
2012	2013	2014	2015	2081	2082	2083
2084	2085	2231	2232	2233	2234	2235
2346	2347	2348	2349	2350	2391	2392
2393	2394	2395	2466	2467	2468	2469
2470	2621	2622	2623	2624	2625	3526
3527	3528	3529	3530	3606	3607	8608
3609	3610	3671	3672	3673	3674	3675
3711	3712	3713	3714	3715	3866	3867
3868	3869	3870	3911	3912	3913	3914
3915	4156	4157	4158	4159	4160	4266
4267	4268	4269	4270	4316	4317	4318
4319	4320	4346	4347	4348	4349	4350
4641	4642	4643	4644	4645	4736	4737
4738	4739	4740	4846	4847	4848	4849
4850	4936	4937	4938	4939	4940	5111
5112	5113	5114	5115	5291	5292	5293
5294	5295	5501	5502	5503	5504	5505
5591	5592	5593	5594	5595	5711	5712
5713	5714	5715	5971	5972	5973	5974
5975	6206	6207	6208	6209	6210	6386
6387	6388	6389	6390	6461	6462	6463
6464	6465	7071	7072	7073	7074	7075
7111	7112	7113	7114	7115	7376	7377
7378	7379	7380	7401	7402	7403	7404
7405	7941	7942	7943	7944	7945	8126
8127	8128	8129	8130	8351	8352	8353
8354	8355	8356	8357	8358	8359	8360
8791	8792	8793	8794	8795	8896	8897
8898	8899	8900	9081	9082	9083	9084
9085	9626	9627	9628	9629	9630	9641
9642	9643	9644	9645	9696	9697	9698
9699	9700	9841	9842	9843	9844	9845
10001	10002	10003	10004	10005	10361	10362
10363	10364	10365	10846	10847	10848	10849
10850	11306	11307	11308	11309	11310	11411
11412	11413	11414	11415	11436	11437	11438
11439	11440	11551	11552	11553	11554	11555
11671	11672	11673	11674	11675	11851	11852
11853	11854	11855	12011	12012	12013	12014
12015	12021	12022	12023	12024	12025	

TITOLI DI CINQUE OBBLIGAZIONI (L. 2500).

441	442	443	444	445	651	652
653	654	655	781	782	783	784
785	1241	1242	1243	1244	1245	1426
1427	1428	1429	1430	1996	1997	1998
1999	2000	2256	2257	2258	2259	2260
2416	2417	2418	2419	2420	2641	2642
2643	2644	2645	3006	3007	3008	3009
3010	3026	3027	3028	3029	3030	3046
3047	3048	3049	3050	3436	3437	3438
3439	3440	3536	3537	3538	3539	3540
3876	3877	3878	3879	3880	4091	4092
4093	4094	4095	4211	4212	4213	4214
4215	4266	4267	4268	4269	4270	4636
4637	4638	4639	4640	4711	4712	4713
4714	4715	5056	5057	5058	5059	5060
5226	5227	5228	5229	5230	5241	5242
5243	5244	5245	5481	5482	5483	5484
5485	5621	5622	5623	5624	5625	5671
5672	5673	5674	5675	5926	5927	5928
5929	5930	5991	5992	5993	5994	5995
6081	6082	6083	6084	6085	6166	6167
6168	6169	6170	6201	6202	6203	6204
6205	6256	6257	6258	6259	6260	6996
6997	6998	6999	7000	7231	7232	7233
7234	7235	7386	7387	7388	7389	7390
7496	7497	7498	7499	7500	7686	7687
7688	7689	7690	7961	7962	7963	7964
7965	8881	8882	8883	8884	8885	8941
8942	8943	8944	8945	9291	9292	9293
9294	9295	9311	9312	9313	9314	9315
9446	9447	9448	9449	9450	9451	9452
9453	9454	9455	9456	9457	9458	9459
9460	9511	9512	9513	9514	9515	9531
9532	9533	9534	9535	9581	9582	9583
9584	9585	9591	9592	9593	9594	9595
9646	9647	9648	9649	9650	9856	9857
9858	9859	9860	10006	10007	10008	10009
10010	10251	10252	10253	10254	10255	10311
10312	10313	10314	10315	10426	10427	10428
10429	10430	10591	10592	10593	10594	10595
10636	10637	10638	10639	10640	11076	11077
11078	11079	11080	11126	11127	11128	11129
11130	11346	11347	11348	11349	11350	11581
11582	11583	11584	11585	11816	11817	11818
11819	11820	12226	12227	12228	12229	12230

12486	12487	12488	12489	12490	12551	12552
12553	12554	12555	12601	12602	12603	12604
12605	12836	12837	12838	12839	12840	13331
13332	13333	13334	13335	13401	13402	13403
13404	13405	13441	13442	13443	13444	13445
13551	13552	13553	13554	13555	13601	13602
13603	13604	13605	13961	13962	13963	13964
13965	14076	14077	14078	14079	14080	14111
14112	14113	14114	14115	14331	14332	14333
14334	14335	14426	14427	14428	14429	14430
14476	14477	14478	14479	14480	14626	14627
14628	14629	14630	15141	15142	15143	15144
15145	15216	15217	15218	15219	15220	15386
15387	15388	15389	15390	15611	15612	15613
15614	15615	15841	15842	15843	15844	15845
15861	15862	15863	15864	15865	16056	16057
16058	16059	16060	16466	16467	16468	16469
16470	16506	16507	16508	16509	16510	16516
16517	16518	16519	16520	17081	17082	17083
17084	17085	17256	17257	17258	17259	17260
17411	17412	17413	17414	17415	17821	17822
17823	17824	17825	17876	17877	17878	17879
17880	18026	18027	18028	18029	18030	18066
18067	18068	18069	18070	18711	18712	18713
18714	18715	18786	18787	18788	18789	18790
18891	18892	18893	18894	18895	19221	19222
19223	19224	19225	19271	19272	19273	19274
19275	19486	19487	19488	19489	19490	19816
19817	19818	19819	19820	19906	19907	19908
19909	19910	20031	20032	20033	20034	20035
20066	20067	20068	20069	20070	20306	20307
20308	20309	20310	20371	20372	20373	20374
20375	20376	20377	20378	20379	20380	20426
20427	20428	20429	20430	20436	20437	20438
20439	20440	20541	20542	20543	20544	20545
20726	20727	20728	20729	20730	20941	20942
20943	20944	20945	21016	21017	21018	21019
21020	21276	21277	21278	21279	21280	21421
21422	21423	21424	21425	21456	21457	21458
21459	21460	21601	21602	21603	21604	21605
21761	21762	21763	21764	21765	21766	21767
21768	21769	21770	22041	22042	22043	22044
22045	22341	22342	22343	22344	22345	22421
22422	22423	22424	22425	22576	22577	22578
22579	22580	23296	23297	23298	23299	23300
24226	24227	24228	24229	24230	24691	24692
24693	24694	24695	24781	24782	24783	24784
24785	24986	24987	24988	24989	24990	25176
25177	25178	25179	25180	25851	25852	25853
25854	25855	25981	25982	25983	25984	25985
26016	26017	26018	26019	26020	26726	26727
26728	26729	26730	26891	26892	26893	26894
26895	27426	27427	27428	27429	27430	27816
27817	27818	27819	27820	28216	28217	28218
28219	28220	28291	28292	28293	28294	28295
28361	28362	28363	28364	28365	28561	28562
28563	28564	28565	28611	28612	28613	28614
28615	28651	28652	28653	28654	28655	28821
28822	28823	28824	28825	28886	28887	28888
28889	28890	28966	28967	28968	28969	28970
29076	29077	29078	29079	29080	29176	29177
29178	29179	29180	29291	29292	29293	29294
29295	29591	29592	29593	29594	29595	29776
29777	29778	29779	29780	29846	29847	29848
29849	29850	30636	30637	30638	30639	30640
30766	30767	30768	30769	30770	30941	30942
30943	30944	30945	30946	30947	30948	30949
30950	31011	31012	31013	31014	31015	31151
31152	31153	31154	31155	31411	31412	31413
31414	31415	32036	32037	32038	32039	32040
32146	32147	32148	32149	32150	32161	32162
32163	32164	32165	32171	32172	32173	32174
32175	32876	32877	32878	32879	32880	32906
32907	32908	32909	32910	33106	33107	33108
33109	33110	33171	33172	33173	33174	33175
33176	33177	33178	33179	33180	33266	33267
33268	33269	33270	33411	33412	33413	33414
33415	33606	33607	33608	33609	33610	33731
33732	33733	33734	33735	34056	34057	34058
34059	34060	34061	34062	34063	34064	34065
34066	34067	34068	34069	34070	34196	34197
34198	34199	34200	34411	34412	34413	34414
34415	34516	34517	34518	34519	34520	34736
34737	34738	34739	34740	34811	34812	34813
34814	34815	34946	34947	34948	34949	34950
36066	36067	36068	36069	36070	36166	36167
36168	36169	36170	36351	36352	36353	36354
36355	36821	36822	36823	36824	36825	36896
36897	36898	36899	36900	37181	37182	37183
37184	37185	37231	37232	37233	37234	37235
37411	37412	37413	37414	37415	37536	37537
37538	37539	37540	37771	37772	37773	37774
37775	37911	37912	37913	37914	37915	38626
38627	38628	38629	38630	—	—	—

TITOLI DI DIECI OBBLIGAZIONI (L. 5000).

211	212	213	214	215	671	672
673	674	675	1216	1217	1218	1219
1220	1366	1367	1368	1369	1370	1716
1717	1718	1719	1720	1791	1792	1793
1794	1795	1891	1892	1893	1894	1895
2026	2027	2028	2029	2030	2431	2432
2433	2434	2435	2491	2492	2493	2494
2495	2541	2542	2543	2544	2545	2601
2602	2603	2604	2605	2741	2742	2743
2744	2745	2976	2977	2978	2979	2980
3006	3007	3008	3009	3010	3176	3177
3178	3179	3180	3456	3457	3458	3459
3460	3506	3507	3508	3509	3510	3601
3602	3603	3604	3605	3631	3632	3633
3634	3635	3636	3637	3638	3639	3640
3701	3702	3703	3704	3705	4011	4012
4013	4014	4015	4286	4287	4288	4289
4290	4466	4467	4468	4469	4470	4516
4517	4518	4519	4520	5046	5047	5048
5049	5050	5101	5102	5103	5104	5105
5116	5117	5118	5119	5120	5296	5297
5298	5299	5300	5346	5347	5348	5349
5350	5521	5522	5523	5524	5525	5721
5722	5723	5724	5725	5731	5732	5733
5734	5735	6121	6122	6123	6124	6125
6191	6192	6193	6194	6195	6311	6312
6313	6314	6315	6456	6457	6458	6459
6460	6911	6912	6913	6914	6915	6976
6977	6978	6979	6980	7201	7202	7203
7204	7205	7316	7317	7318	7319	7320
7651	7652	7653	7654	7655	7816	7817
7818	7819	7820	7946	7947	7948	7949
7950	8626	8627	8628	8629	8630	9071
9072	9073	9074	9075	9256	9257	9258
9259	9260	9521	9522	9523	9524	9525
9896	9897	9898	9899	9900	10011	10012
10013	10014	10015	10271	10272	10273	10274
10275	10301	10302	10303	10304	10305	10351

10352	10353	10354	10355	10811	10812	10813
10814	10815	10981	10982	10983	10984	10985
11001	11002	11003	11004	11005	11036	11037
11038	11039	11040	11186	11187	11188	11189
11190	11241	11242	11243	11244	11245	11496
11497	11498	11499	11500	11686	11687	11688
11689	11690	12386	12387	12388	12389	12390
13016	13017	13018	13019	13020	13256	13257
13258	13259	13260	13671	13672	13673	13674
13675	14076	14077	14078	14079	14080	14316
14317	14318	14319	14320	14341	14342	14343
14344	14345	14371	14372	14373	14374	14375
14421	14422	14423	14424	14425	14766	14767
14768	14769	14770	14986	14987	14988	14989
14990	15056	15057	15058	15059	15060	15136
15137	15138	15139	15140	15236	15237	15238
15239	15240	15336	15337	15338	15339	15340
15541	15542	15543	15544	15545	15921	15922
15923	15924	15925	15946	15947	15948	15949
15950	16101	16102	16103	16104	16105	16236
16237	16238	16239	16240	16276	16277	16278
16279	16280	16351	16352	16353	16354	16355
16556	16557	16558	16559	16560	16891	16892
16893	16894	16895	17006	17007	17008	17009
17010	17496	17497	17498	17499	17500	17766
17767	17768	17769	17770	18066	18067	18068
18069	18070	18186	18187	18188	18189	18190
19181	19182	19183	19184	19185	19221	19222
19223	19224	19225	19311	19312	19313	19314
19315	19471	19472	19473	19474	19475	19676
19677	19678	19679	19680	20336	20337	20338
20339	20340	20421	20422	20423	20424	20425
20526	20527	20528	20529	20530	20576	20577
20578	20579	20580	20731	20732	20733	20734
20735	21156	21157	21158	21159	21160	21476
21477	21478	21479	21480	21696	21697	21698
21699	21700	21766	21767	21768	21769	21770
21996	21997	21998	21999	22000	22101	22102
22103	22104	22105	22316	22317	22318	22319
22320	22821	22822	22823	22824	22825	23091
23092	23093	23094	23095	23266	23267	23268
23269	23270	23326	23327	23328	23329	23330
23351	23352	23353	23354	23355	23651	23652
23653	23654	23655	23736	23737	23738	23739
23740	24016	24017	24018	24019	24020	24341
24342	24343	24344	24345	24401	24402	24403
24404	24405	24456	24457	24458	24459	24460
24496	24497	24498	24499	24500	24631	24632
24633	24634	24635	24771	24772	24773	24774
24775	24846	24847	24848	24849	24850	25001
25002	25003	25004	25005	25056	25057	25058
25059	25060	25141	25142	25143	25144	25145
25521	25522	25523	25524	25525	25841	25842
25843	25844	25845	25901	25902	25903	25904
25905	26736	26737	26738	26739	26740	27111
27112	27113	27114	27115	27156	27157	27158
27159	27160	27246	27247	27248	27249	27250
27311	27312	27313	27314	27315	27571	27572
27573	27574	27575	27651	27652	27653	27654
27655	27671	27672	27673	27674	27675	27751
27752	27753	27754	27755	28176	28177	28178
28179	28180	28251	28252	28253	28254	28255
28336	28337	28338	28339	28340	28566	28567
28568	28569	28570	28931	28932	28933	28934
28935	29026	29027	29028	29029	29030	29096
29097	29098	29099	29100	29176	29177	29178
29179	29180	29211	29212	29213	29214	29215
29246	29247	29248	29249	29250	29576	29577
29578	29579	29580	29676	29677	29678	29679
29680	29756	29757	29758	29759	29760	29836
29837	29838	29839	29840	30316	30317	30318
30319	30320	30441	30442	30443	30444	30445
30541	30542	30543	30544	30545	30631	30632
30633	30634	30635	30756	30757	30758	30759
30760	30966	30967	30968	30969	30970	31256
31257	31258	31259	31260	31311	31312	31313
31314	31315	31556	31557	31558	31559	31560
31661	31662	31663	31664	31665	31796	31797
31798	31799	31800	31896	31897	31898	31899
31900	32241	32242	32243	32244	32245	32351
32352	32353	32354	32355	32556	32557	32558
32559	32560	33131	33132	33133	33134	33135
33966	33967	33968	33969	33970	34046	34047
34048	34049	34050	34061	34062	34063	34064
34065	34111	34112	34113	34114	34115	34346
34347	34348	34349	34350	34691	34692	34693
34694	34695	34696	34697	34698	34699	34700
34746	34747	34748	34749	34750	34966	34967
34968	34969	34970	34981	34982	34983	34984
34985	35026	35027	35028	35029	35030	35261
35262	35263	35264	35265	36016	36017	36018
36019	36020	36126	36127	36128	36129	36130
36231	36232	36233	36234	36235	37121	37122
37123	37124	37125	37176	37177	37178	37179
37180	37331	37332	37333	37334	37335	37621
37622	37623	37624	37625	37691	37692	37693
37694	37695	37711	37712	37713	37714	37715

OBBLIGAZIONI 4,50 % DI CREDITO COMUNALE (ex 6 %) SERIE SPECIALE " CITTÀ DI TRIESTE ".

I titoli estratti, descritti nel seguente elenco, cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1936-XV ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato, alla pari, a cominciare col 1° gennajo 1937, da tutte le sedi, succursali ed agenzie della Banca d'Italia.

I titoli al portatore devono essere muniti delle cedole d'interesse 1° luglio 1937, nonchè di tutte le altre cedole di scadenza successiva, altrimenti l'ammontare delle cedole mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

TITOLI DI UNA OBBLIGAZIONE (L. 500)

266	267	268	269	270	401	402
403	404	405	711	712	713	714
715	726	727	728	729	730	746
747	748	749	750	1056	1057	1058
1059	1060	1146	1147	1148	1149	1150
1271	1272	1273	1274	1275	1656	1657
1658	1659	1660	1856	1857	1858	1859
1860	1956	1957	1958	1959	1960	2016
2017	2018	2019	2020	2131	2132	2133
2134	2135	2346	2347	2348	2349	2350
2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417
2418	2419	2420	2551	2552	2553	2554
2555	2616	2617	2618	2619	2620	3131
3132	3133	3134	3135	3396	3397	3398
3399	3400	3531	3532	3533	3534	3535
3616	3617	3618	3619	3620	4326	4327
4328	4329	4330	4366	4367	4368	4369
4370	—	—	—	—	—	—

TITOLI DI CINQUE OBBLIGAZIONI (L. 2500)

41	42	43	44	45	151	152
153	154	155	311	312	313	314
315	496	497	498	499	500	521
522	523	524	525	536	537	538

539	540	631	632	633	634	635
841	842	843	844	845	1101	1102
1103	1104	1105	1546	1547	1548	1549
1550	1656	1657	1658	1659	1660	1731
1732	1733	1734	1735	1986	1987	1988
1989	1990	2021	2022	2023	2024	2025

TITOLI DI DIECI OBBLIGAZIONI (L. 5.000)

31	32	33	34	35	161	162
163	164	165	171	172	173	174
175	366	367	368	369	370	611
612	613	614	615	726	727	728
729	730	781	782	783	784	785
1021	1022	1023	1024	1025	1091	1092
1093	1094	1095	1266	1267	1268	1269
1270	1291	1292	1293	1294	1295	2001
2002	2003	2004	2005	2111	2112	2113
2114	2115	2246	2247	2248	2249	2250
2481	2482	2483	2484	2485	2626	2627
2628	2629	2630	2941	2942	2943	2944
2945	3516	3517	3518	3519	3520	3716
3717	3718	3719	3720	4061	4062	4063
4064	4065	4191	4192	4193	4194	4195
4251	4252	4253	4254	4255	4831	4832
4833	4834	4835	4996	4997	4998	4999
5000	5096	5097	5098	5099	5100	—

TITOLI DI VENTICINQUE OBBLIGAZIONI (L. 12.500).

35	36	93	94	155	156	285
286	363	364	383	384	447	448
569	570	595	596	663	664	787
788	893	894	1195	1196	1303	1304
1347	1348	1351	1352	1393	1394	1413
1414	1481	1482	1551	1552	1585	1586

OBBLIGAZIONI 4,50 % DI CREDITO COMUNALE (ex 6 %) SERIE SPECIALE " CITTÀ DI VENEZIA ,,.

I titoli estratti descritti nel seguente elenco cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1936-XV ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato, alla pari, a cominciare dal 1° gennaio 1937, da tutte le sedi, succursali ed agenzie della Banca d'Italia.

I titoli al portatore devono essere muniti delle cedole d'interesse 1° luglio 1937-XV, nonchè di tutte le altre cedole di scadenza successiva, altrimenti l'ammontare delle cedole mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

TITOLI DI DIECI OBBLIGAZIONI (L. 5.000).

231	232	233	234	235	271	272
273	274	275	291	292	293	294
295	566	567	568	569	570	626
627	628	629	630	661	662	663
664	665	891	892	893	894	895
951	952	953	954	955	971	972
973	974	975	1366	1367	1368	1369
1370	1396	1397	1398	1399	1400	1406
1407	1408	1409	1410	1816	1817	1818
1819	1820	1951	1952	1953	1954	1955
1986	1987	1988	1989	1990	2271	2272
2273	2274	2275	2701	2702	2703	2704
2705	2781	2782	2783	2784	2785	2821
2822	2823	2824	2825	2981	2982	2983
2984	2985	3231	3232	3233	3234	3235
3281	3282	3283	3284	3285	3486	3487
3488	3489	3490	3976	3977	3978	3979
3980	4351	4352	4353	4354	4355	4606
4607	4608	4609	4610	4766	4767	4768
4769	4770	5561	5562	5563	5564	5565
5591	5592	5593	5594	5595	5781	5782
5783	5784	5785	6161	6162	6163	6164
6165	6286	6287	6288	6289	6290	6861
6862	6863	6864	6865	7201	7202	7203
7204	7205	7301	7302	7303	7304	7305
7361	7362	7363	7364	7365	7401	7402
7403	7404	7405	7536	7537	7538	7539
7540	7631	7632	7633	7634	7635	8016
8017	8018	8019	8020	8226	8227	8228
8229	8230	8341	8342	8343	8344	8345
8591	8592	8593	8594	8595	8711	8712
8713	8714	8715	8826	8827	8828	8829
8830	8866	8867	8868	8869	8870	—

OBBLIGAZIONI 4,50 % DI CREDITO COMUNALE (ex 6 %) SERIE SPECIALE " CITTÀ DI CATANIA ,,.

I titoli estratti descritti nel seguente elenco, cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1936-XV ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato, alla pari, a cominciare dal 1° gennaio 1937 da tutte le sedi, succursali ed agenzie della Banca d'Italia.

I titoli al portatore devono essere muniti delle cedole d'interesse 1° luglio 1937-XV, nonchè di tutte le altre cedole di scadenza successiva, altrimenti l'ammontare delle cedole mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

TITOLI DI DIECI OBBLIGAZIONI (L. 5.000).

96	97	98	99	100	886	887
888	889	890	906	907	908	909
910	1061	1062	1063	1064	1065	1306
1307	1308	1309	1310	1416	1417	1418
1419	1420	1571	1572	1573	1574	1575
1661	1662	1663	1664	1665	1711	1712
1713	1714	1715	1911	1912	1913	1914
1915	2331	2332	2333	2334	2335	2621
2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628
2629	2630	2836	2837	2838	2839	2840
2851	2852	2853	2854	2855	3031	3032
3033	3034	3035	3406	3407	3408	3409
3410	3416	3417	3418	3419	3420	3691
3692	3693	3694	3695	—	—	—

Certificato conforme alle registrazioni operate all'atto dell'estrazione e risultanti dal relativo processo verbale in data 2 novembre 1936-XV.

Il presidente: A. BENEDUCE.

ELENCO DEI TITOLI RAPPRESENTANTI OBBLIGAZIONI 6 % DI CREDITO COMUNALE SERIE SPECIALE " CITTÀ DI TORINO ,, SORTEGGIATI NELLE PRECEDENTI ESTRAZIONI E NON ANCORA PRESENTATI PEL RIMBORSO.

Numero	Data dell'estrazione	Cessazione degli interessi	Cedole che devono essere annesse ai titoli al portatore o trattenute sul rimborso se mancanti — Numeri dal	al
TITOLI DI UNA OBBLIGAZIONE (L. 500).				
2651	2 novembre 1933	31 dicembre 1933	13	35
4736	2 novembre 1933	31 dicembre 1933	13	35

Avvertenza. — I titoli estratti e non ancora presentati pel rimborso debbono portare tutte le cedole d'interesse a partire da quella riflettente gli interesse maturati nel semestre successivo alla data di estrazione; altrimenti l'ammontare delle cedole mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

ELENCO DEI TITOLI RAPPRESENTANTI OBBLIGAZIONI 6 % DI CREDITO COMUNALE SERIE SPECIALE "CITTÀ DI TRIESTE,, SORTEGGIATI NELLE PRECEDENTI ESTRAZIONI E NON ANCORA PRESENTATI PEL RIMBORSO.

Numero	Data dell'estrazione	Cessazione degli interessi	Cedole che devono essere annesse ai titoli al portatore o trattenute sul rimborso se mancanti — Numeri dal	al
TITOLI DI UNA OBBLIGAZIONE (L. 500).				
1013	2 novembre 1931	31 dicembre 1931	8	35
TITOLI DI CINQUE OBBLIGAZIONI (L. 2,500).				
1675	2 novembre 1933	31 dicembre 1933	12	35

Avvertenza. — I titoli sorteggiati e non ancora presentati pel rimborso debbono portare tutte le cedole d'interessi a partire da quella riflettente gli interessi maturati nel semestre successivo alla data di estrazione; altrimenti l'ammontare delle cedole mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

ELENCO DEI TITOLI SORTEGGIATI NELLA PRECEDENTE ESTRAZIONE DEL 2 NOVEMBRE 1935 E NON ANCORA PRESENTATI PEL RIMBORSO.

I titoli sorteggiati nella suddetta estrazione hanno cessato di fruttare interessi col 1° gennaio 1936. I titoli al portatore presentati pel rimborso devono essere muniti delle cedole dei semestri d'interesse 1° luglio 1936 a 1° gennaio 1955, portanti i nn. 3 a 40, altrimenti l'ammontare delle cedole mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

OBBLIGAZIONI 4,50 % DI CREDITO COMUNALE SERIE SPECIALE "CITTÀ DI TORINO,,.

TITOLI DI UNA OBBLIGAZIONE (L. 500).

31	32	33	34	35	236	237
238	239	240	1033	1034	1035	2016
2017	2126	2127	2128	2129	2130	2781
2782	2783	2784	2785	3751	3752	3753
3754	3755	6242	6243	6244	6841	7276
7277	7278	7289	7290	7717	7719	8071
8646	8647	8648	8649	9281	9282	9283
9284	9285	9716	9717	9718	9719	9720
9831	9832	9833	9834	9835	9911	9912
9913	10148	10149	10150	10332	10334	10335
10630	11761	11762	11763	11764	11765	11961
11962	11963	11964	11965	12071	12072	12073
12074	12075	—	—	—	—	—

TITOLI DI CINQUE OBBLIGAZIONI (2.500).

296	297	298	299	300	521	1147
1148	1149	1150	1187	1188	1189	1190
1451	1452	1453	1454	1455	1656	1657
1658	1659	1660	2186	2187	2188	2189
2190	2941	2942	2943	2944	2945	3451
3452	3453	3454	3946	3950	4368	4369
4509	4510	4516	4517	4518	4519	4520
4621	4622	4623	4625	4816	4817	4818
4819	4820	4856	4857	4858	5651	5652
5653	5654	5655	6196	6197	6198	6199
6200	6971	6972	6973	6974	6975	7821
7822	7823	7971	8668	8669	8670	9506
9508	10937	10938	10939	11283	11284	11285
11482	11483	11484	11485	12240	16186	16187
16188	16189	16190	17271	17272	17273	17274
17289	17290	17336	17338	17339	17340	18428
18429	18651	18652	18653	18654	18655	18916
18917	18918	18919	18920	18941	18942	18943
18944	18945	19016	19017	19018	19019	19101
19106	19107	19108	19109	19110	19111	19112
19113	19114	19115	19128	19129	20276	20277
20278	20279	20435	20441	20442	20506	20507
20508	20519	20520	20532	20533	20534	20570
21086	21087	21088	21089	24641	24766	24767
24768	24769	24770	25073	25074	25075	25306
25307	25308	25309	25310	25326	25327	25328
25656	25657	25658	26516	26517	26518	26519
26520	26731	26732	26733	26734	26735	27353
27392	27404	27405	27861	27862	27863	27864
27865	27896	27897	27898	28961	28965	29006
29007	29008	29009	29010	29396	29398	29399
29400	29896	29897	30031	30032	30033	30034
30035	30871	30872	30873	30874	30875	31126
31127	31128	31129	31130	31136	31137	31138
31139	31140	31176	31177	31178	31179	31180
31259	31260	31506	31507	31508	31846	31847
31848	31849	31850	34042	34043	34044	34045
34148	34149	35076	35077	35078	35079	35080
35146	35147	35148	35149	35150	35991	35992
35993	35994	35995	36251	36252	36253	36254
36255	36755	—	—	—	—	—

TITOLI DI DIECI OBBLIGAZIONI (L. 5000).

599	600	725	3961	3962	3963	3964
3965	3976	3977	3978	3979	3980	4111
4112	4131	4132	4133	4134	4135	4906
4907	4908	4909	4910	6866	6869	6870
6941	6942	6943	6944	6945	6991	6992
6995	9461	10276	10277	10278	10279	10280
10381	10382	11696	11697	11698	11699	12511
12512	12513	12514	12515	14991	14992	14993
15146	15147	15148	15149	15526	15527	15528
15529	15530	16016	18889	18890	19992	19993
19994	19995	20531	20532	20533	20534	20535
21007	21008	21009	21010	21142	21143	21144
21145	23356	23357	23358	23359	23360	25815
25816	25817	25818	25819	26123	26124	26125
27982	28658	28659	28916	28917	28918	28919
29111	29112	29113	29114	29115	29542	29543
30837	30838	30839	30840	30886	30887	30888
30889	30890	31418	31419	31420	31718	32346
32347	32348	32349	32350	32601	32602	32603
32604	32605	32631	32632	32633	32634	32635
32879	32880	33181	33182	33183	33184	33185
33311	33587	33588	33589	33592	33593	33594
34001	34002	34003	34004	34005	34006	34007
34009	34136	34137	34138	34139	34140	34266
34267	34268	34269	34270	35459	35706	35707
35708	35709	35710	—	—	—	—

OBBLIGAZIONI 4,50% DI CREDITO COMUNALE SERIE SPECIALE "CITTÀ DI TRIESTE"

TITOLI DI UNA OBBLIGAZIONE (L. 500).

3200	3811	3812	3813	3814	3815	4402
4403	4404	4405	—	—	—	—

TITOLI DI CINQUE OBBLIGAZIONI (L. 2.500)

2353	2354	2355	—	—	—	—

TITOLI DI VENTICINQUE OBBLIGAZIONI (L. 12,500)

1475	1476	1627	1628	—	—	—

I titoli al portatore presentati pel rimborso devono essere muniti delle cedole dei semestri d'interesse 1° luglio 1936 al 1° gennaio 1955, portanti i nn. 3 a 40, altrimenti l'ammontare delle cedole mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9102942) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 262 del 12 novembre 1936-XV

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. — Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei gradi iniziali delle varie categorie di personale dipendente dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso a 35 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 35 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 35 posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica). Per i laureati in base alle disposizioni precedenti al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sufficiente il diploma di laurea.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire - a mezzo posta raccomandata - non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) - in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di 5 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani;

2° di 9 anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3° di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista - in possesso del relativo brevetto - anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3°, prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1351, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano - e quindi di nazionalità italiana - sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che le terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato - rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente - attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono, attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da L. 6, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto).;

h) diploma originale di cui al punto 1°, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata; però i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato, unendovi il diploma originale di laurea, o copia notarile di esso;

i) certificato delle classificazioni ottenute negli esami di laurea e di Stato e negli esami speciali dei cinque anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di gurra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio - come si è già detto - è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero

delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti - nemmeno di pubbliche Amministrazioni - nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta e non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate o della Milizia volontaria sicurezza nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alle quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª prova scritta	» 10
prova orale	» 15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1351, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° che rivestano la qualità di ufficiali di complemento o di ufficiali della M. V. S. N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 35 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 35 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 35; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME.

1. — MECCANICA APPLICATA ALLE COSTRUZIONI.

Elasticità, sollecitazioni semplici e composte.

Travi reticolate, travi continue, archi, telai.

Sistemi elastici calcolati coi teoremi dei lavori virtuali, di reciprocità, del minimo lavoro, delle derivate del lavoro.

Sistemi elastici calcolati con la teoria dell'elisse di elasticità.

Spinta delle terre - Muri di sostegno.

2. — PONTI E COSTRUZIONI CIVILI IN LEGNO, FERRO, MURATURA E CEMENTO ARMATO.

Elementi delle costruzioni - Unioni chiodate e saldate.

Solai, incavallature, tetti, cupole, intelaiature di edifici.

Azioni sollecitanti i ponti - Modalità strutturali - tipi di travate, volte, pile in muratura e metalliche, centine.

Fondazioni - Resistenze dei terreni - Palificazioni - Cassoni ad aria compressa.

Architettura tecnica - Tipi di edifici pubblici, industriali, di case di abitazioni civili.

Norme tecniche ed igieniche per le località colpite da terremoti.

3. — STRADE - AUTOSTRADE - TOPOGRAFIA.

Movimenti di terra - Calcolo grafico delle distanze medie e costi dei trasporti - Curve stradali - Tracciamenti.

Sezione del corpo stradale ferroviario - Opere d'arte.

Gallerie - Metodi di attacco - Tipi di rivestimenti murari - Armature - Cenni sugli esplosivi e loro impiego - Perforatrici a percussione ed a rotazione; pneumatiche ed elettriche.

Topografia - Scopi e longimetri - Squadri - Goniometri - Tavoletta pretoriana - Livelli - Rilievi planimetrici e altimetrici - Diottrica - Teodolite - Misura indiretta delle distanze - Celerimensura - Tacheometro - Verifiche e rettifiche degli strumenti - Triangolazioni e poligonazioni - Regolo calcolatore - Misura delle aree - Planimetri - Compensazione degli errori.

4. — IDRAULICA E COSTRUZIONI IDRAULICHE.

Idrostatica - Muri di sostegno di acqua - Laghi artificiali - Moto dei fluidi - Teorema di Bernouilli e sue applicazioni - Foronomia a livello costante e variabile - Condotte forzate - Formule teoriche e loro applicazioni ai principali problemi pratici - Moto dell'acqua nei canali e nei corsi d'acqua - Rigurgito - Opere varie per la regolazione ed utilizzazione delle acque - Precipitazioni meteoriche - Bilancio idrologico di un bacino imbrifero - Luce libera dei ponti - Acque freatiche - Gallerie filtranti e pozzi - Acquedotti e fognature - Impianti sanitari e depurazione biologica dei liquami dei pozzi neri.

5. — MATERIALI DA COSTRUZIONE.

Materiali naturali - Pietre - Caratteri litologici e requisiti costruttivi - Materiali metallici - Legnami.

Materiali artificiali - Laterizi - Calci e cementi - Calcestruzzi - Gesso - Bitume e asfalti

Materiali per pavimenti e per rivestimenti.

6. — MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE.

a) Cinematica - Ruote di frizione e dentate; tracciamento del profilo dei denti.

Principi generali sulla composizione cinematica dei meccanismi;

Meccanismi a sistemi articolati;

Diagramma di Zeuner;

Guide del moto rettilineo;

Meccanismi a vite, cunei ed eccentrici.

b) Attrito - Lubrificanti - Sistemi di lubrificazione - Attrito nelle macchine semplici e nelle trasmissioni flessibili, nelle guide del moto rettilineo, nelle ruote dentate, nei perni, ecc.

Attrito volvente e di rotolamento - Apparecchi misuratori del lavoro;

Regolatori del moto.

7. — TECNOLOGIA MECCANICA.

Legnami - Caratteristiche fisiche e meccaniche - Criteri per controllarle - Procedimenti e mezzi per la lavorazione a mano.

Macchine per la lavorazione del legno.

Metalli. — Generalità sui metalli e sulle leghe più in uso nelle costruzioni edilizie e meccaniche.

Foggiatura per fusione - Fusioni in conchiglia.

Foggiatura senza fusione di 1° e 2° grado - Nozioni sulla laminazione dei profilati di ferro e acciaio - Lamiere, tubi e fili - Fucinatura del ferro e acciaio a mano, al maglio e alla pressa - Rigeneratura - ricottura - tempera - rinvenimento - Saldatura autogena elettrica.

Pezzi meccanici - Preparazione della forma grezza e finitura a mano ed a macchina - limatura - Stumenti e utensili impiegati nella tracciatura - strumenti di misura e di controllo - calibri.

Macchine utensili - Tornio parallelo e revolver - alesatrice - trapano - piallatrice - limatrice - stozzatrice - fresatrice - macchine per tranciare, per fare ruote dentate e rettificatrici - Mole - Utensili relativi.

8. — TERMODINAMICA E MACCHINE TERMICHE.

a) *Principi della termodinamica*:

Equazioni fondamentali - Variazioni di stato - Curve termiche - Gas perfetto - Entropia - Vaporizzazione - Vapori saturi e sopra riscaldati - Cicli delle macchine termiche - Applicazioni della termodinamica al moto dei fluidi.

Trasmissione del calore attraverso le pareti.

Produzione del calore - Apparecchi per la combustione - Camino, utilizzazione industriale del calore - Riscaldamento e ventilazione.

b) *Macchine a vapore*:

Tipi di caldaie fisse - Particolari di costruzione e calcoli - Condensatore.

Motori a vapori fissi: a semplice, duplice e triplice espansione.

Diagrammi - Consumi di vapore e di carbone - Organi di distribuzione a cassetto, a valvole, ecc. - Volano e accessori.

c) *Locomotiva a vapore:*

Generalità e carro della locomotiva - Caldaia - Sistemi di distribuzione.

Descrizione delle parti principali della locomotiva - Peso aderente - Sforzo di trazione - Lavoro della locomotiva - Consumo di vapore e di carbone - Movimenti anormali della locomotiva.

d) *Turbomotori - Motori a combustione interna:*

Cicli e diagrammi - Motori a gas, a benzina e Diesel.

9. — MACCHINE IDRAULICHE.

a) Motori idraulici - Ruote, turbine e ruote Pelton;

b) Macchine idrovore:

Pompe a stantuffo e centrifughe - Turbine idrovore.

10. — ELETTROTECNICA.

a) *Principi generali:*

Corrente continua e sue leggi;

Elettrolisi - pile - accumulatori;

Magnetismo ed elettromagnetismo (magneti, campi magnetici, isteresi, azioni tra magneti e correnti, azioni tra correnti; circuiti magnetici, curve di magnetizzazione);

Forze elettromotrici indotte e correnti indotte - Coefficienti di auto e mutua induzione - estracorrenti;

Dielettrici e condensatori;

Correnti alternate in circuiti senza ferro e con ferro, (impiego dei vettori, del metodo simbolico e degli esponenziali; cenni sulle coordinate simmetriche).

b) *Unità di misura elettriche:*

Principali strumenti di misura e loro impiego.

c) *Macchine elettriche:*

Materiali impiegati nelle macchine elettriche - Perdite nel ferro - Perdite nel rame - Effetto pellicolare - Perdite meccaniche - Raffreddamento (leggi e metodi) - Trasformatori statici a due e tre avvolgimenti (caratteristiche costruttive e di funzionamento, prove di collaudo).

Generatori e motori a corrente continua (caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo).

Generatori a corrente alternata e motori sincroni (caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo degli alternatori, prove di collaudo).

Motori asincroni trifasi (caratteristiche costruttive e di funzionamento, diagramma circolare, regolazioni della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo).

Cenni sui motori monofasi.

Convertitori a vapori di mercurio, commutatrici e gruppi convertitori di frequenza (caratteristiche costruttive e di funzionamento).

d) *Trasmissione dell'energia elettrica* (caratteristiche meccaniche delle condutture aeree, caratteristiche elettriche delle condutture aeree ed in cavo e calcoli relativi, impiego dei motori sincroni - stabilità elettrica).

e) *Illuminazione elettrica.*

f) *Telefoni e telegrafi.*

g) *Cenni sulla radiotecnica.*

11. — FERROVIE.

a) *Impianti fissi della linea:*

Piattaforma stradale - Massicciata - Armamento del binario - Tipi principali - Profili e lunghezze delle rotaie e cenni sul calcolo delle medesime - Traverse di legno, metalliche e di cemento - Scartamento - Organi di collegamento delle rotaie alle traverse e fra loro - Moto curvilineo - Accelerazione centrifuga - modo di compensarla - sopraelevazione della rotaia esterna in curva, allargamento di scartamento - Raccordi fra i rettifili e le curve - Raccordi dei cambi di livelletta - Velocità massima - Intervalli liberi fra le rotaie.

Scambi - Tipi diversi - Semplici - Doppi - Inglesi - Comunicazioni fra binari paralleli - Intersezioni - Bivi - Dimensioni e principali caratteristiche degli scambi.

b) *Impianti fissi delle stazioni:*

Classificazione delle stazioni in base ai diversi criteri.

Impianti elementari occorrenti al servizio viaggiatori e al servizio merci - Impianti occorrenti pel servizio trazione - Depositi locomotive, officine, squadre rialzo.

Piattaforme - Carrelli trasbordatori.

Piano di una stazione di piccola e media importanza a semplice ed a doppio binario - Binari di ricevimento treni, di incrocio, di deposito, di carico e scarico diretto, aste di manovra, binari per le precedenze.

Cenni sulle stazioni smistamento.

Segnali di protezione delle stazioni.

c) *Apparecchi di sicurezza:*

Cenni sulla manovra a distanza dei segnali e degli scambi - Trasmissioni flessibili, rigide, idrodinamiche ed elettriche.

Cenno sui fermascambi, puntelli e serrature, e sul collegamento fra scambi e segnali.

Cenno sugli apparati centrali e sul sistema di blocco.

d) *Locomozione:*

Resistenza al movimento in rettilineo ed in orizzontale della locomotiva e dei veicoli. Resistenze dovute alle pendenze, alle curve e alla inerzia - Aderenza - Avviamento - Variazione velocità - Frenatura - Lavoro occorrente al movimento di un treno - Potenza.

e) *Trazione elettrica:*

Tipi e sistemi di trazione elettrica.

Conduttore di contatto (calcoli meccanici ed elettrici).

Sottostazioni trifasi ed a corrente continua.

Cenni sulle locomotive elettriche trifasi ed a corrente continua.

12. — MATERIE GIURIDICHE.

a) Nozioni sulla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* - Titoli II, III, V e VI.

b) Nozioni sulla legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

c) Legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro e regolamento relativo approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141; legge 20 marzo 1921, n. 296, che apporta modificazioni alla precedente.

d) Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

LE PROVE SCRITTE SARANNO DUE:

La prima consisterà nello svolgimento di un tema, unico per tutti i concorrenti, sulle costruzioni.

La seconda nello svolgimento di un tema avente relazione con le materie del programma, da scegliersi dal candidato da una terna di temi che verrà proposta.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale, e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere appunti manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo, delle tavole logaritmiche e del regolo calcolatore;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura

del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice e un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura.

Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali degli esami.

ALLEGATO C.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi).

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il concorso a 35 posti di allievo ispettore in prova ingegnere, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma . . . . . (casato e nome per esteso).

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4296)

Concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 8 posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di anni 5 per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani;

2° di anni 9 per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3° di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti, lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3°, prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1353, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma,

aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che le terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da L. 6 debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata; però i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione, possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato, unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di Stato, in quello di laurea e negli esami speciali.

I certificati di cui alle lettere *b), c), d), e)* debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)*.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altro Amministrazioni, compreso quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, e sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate o della Milizia volontaria sicurezza nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b), c), d)*.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a), b), c), d), f)*.

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª » »	» 10
3ª » »	» 10
prova orale	» 20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1353, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltiva e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1º insigniti di medaglia al valor militare;

2º mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3º orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4º feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5º insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6º figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7º che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8º che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9º che rivestano la qualità di ufficiali di complemento o di ufficiali della M. V. S. N., ferme le eccezioni previste all'articolo 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10º coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 8 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modifiche apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 8 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 8; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

Esami scritti:

1. Medicina;
2. Chirurgia;
3. Igiene. (1)

Esami orali:

a) Medicina;

b) Chirurgia;

c) Igiene; (1)

d) Oculistica, limitatamente alla parte riguardante l'esame funzionale dell'occhio (acutezza visiva, campo visivo, senso cromatico, vizi di rifrazione);

e) Otoiatria, limitatamente alla parte riguardante l'esame anatomico e funzionale dell'apparato uditivo;

f) Elementi di psicotecnica, limitatamente ai seguenti temi:

— lavoro - rendimento - restauro - esaurimento - riposo; fatica muscolare e fatica cerebrale;

— attitudini lavorative somatiche e psichiche - idoneità lavorativa generica e quella per mestieri e professioni - orientamento professionale, profilassi dell'infortunio;

g) Legislazione ed organizzazione sanitaria, limitatamente ai seguenti temi:

---

(1) Con particolare riguardo agli argomenti seguenti:

Igiene delle acque, dell'alimentazione, delle abitazioni, della eliminazione dei prodotti di rifiuto.

Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, epidemiche e sociali.

Igiene industriale e del lavoro.

— disposizioni del Codice penale relativo ai reati contro la sanità e la alimentazione pubblica;

— principali disposizioni contenute nella legge sull'assistenza e beneficenza pubblica e in quelli sugli alimenti, sulla tubercolosi e sulle assicurazioni sociali;

— testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

— legge e regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro, sulle malattie professionali e risoluzioni di relativi quesiti medico-legali;

— regolamento d'igiene del lavoro;

i) Nozioni di diritto corporativo e statistica.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova, le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli od appunti manoscritti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale le esibirà alla porta per uscire dai locali di esame.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi)
ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936 - Anno XIV, per il concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova medico-chirurgo, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Data . . . .

Firma . . . . (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale. . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4297)

Concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economico-marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria o dalla Sezione consolare dell'Istituto superiore di Venezia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economico-marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria o dalla Sezione consolare dell'Istituto superiore di Venezia.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 8 posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali o in scienze economico-marittime o in scienze politiche sociali e sindacali o di laurea dalle Sezioni magistrali di economia di diritto o di computisteria e ragioneria o dalla Sezione consolare dell'Istituto superiore di Venezia.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani;

2° di nove anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti, lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione della data dell'evento stesso;

4° di nove anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3°, prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministraione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con decreto Ministriale 10 novembre 1934, n. 1352, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio miltare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiratni sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che le terre geograficamento italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 firmato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da L. 6, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute negli esami di laurea e negli esami delle singole materie di tutti gli anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immedita decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o preteca, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come

pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate o della Milizia volontaria sicurezza nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O.N.B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzini a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti	10
2ª prova scritta	»	10
prova orale	»	15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1352 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° che rivestano la qualità di ufficiali di complemento o di ufficiale della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi otto della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi otto della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di otto; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME.

I. — DIRITTO CIVILE.

Del Diritto civile in genere. Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata. Interpretazione. Effetto retroattivo. Consuetudine. Persone fisiche e giuridiche. Capacità. Parentela ed affinità. Filiazione. Cittadinanza. Residenza, domicilio. Assenza.

Beni e loro suddivisioni. Proprietà. Modo di acquisto. Limitazione al diritto di proprietà. Possesso e suoi effetti. Servitù personali e servitù prediali.

Successione legittima e testamentaria.

Obbligazioni. Contratti. Quasi contratti. Delitti e quasi delitti. Estinzione delle obbligazioni.

II. — DIRITTO COMMERCIALE.

Del commercio in generale. Atti di commercio. Soggetti dell'attività mercantile. Azienda commerciale.

Merci, crediti e loro circolazione. Titoli di credito. Obbligazioni commerciali, nozioni generali. Vendita. Mandato e Commissione. Diritto di ritenzione. Deposito. Contratto di trasporto in specie ferroviario.

Prescrizione.

III. — DIRITTO PUBBLICO.

Lo Stato e la sua organizzazione. Gli Enti autarchici e la loro organizzazione. I beni degli Enti pubblici. Il pubblico impiego. Giustizia amministrativa.

IV. — DIRITTO CORPORATIVO.

Nozioni preliminari. Lo Stato corporativo. L'ordinamento sindacale e corporativo. Contratto collettivo di lavoro. Ordinamento giurisdizionale. Carta del lavoro.

V. — ECONOMIA POLITICA.

La ricostruzione corporativa nel suo duplice aspetto di disciplina giuridica dei rapporti fra capitale e lavoro e di organizzazione corporativa della produzione.

Formazione dei prezzi nel mercato. Salari. Interesse del capitale. Cambi esteri. Bilancia dei pagamenti.

Fattori della produzione. Interessi ed ammortamenti. La linea dei costi.

La moneta bancaria. Velocità di circolazione della moneta. Numeri indici dei prezzi. Teoria quantitativa delle monete. Inflazione e deflazione. Interesse e prezzi.

Dinamica economica. Movimento ciclico dei fenomeni economici. Sue cause.

VI. — POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA.

Debiti pubblici.

Conto del Tesoro e documenti finanziari dello Stato Italiano.

Bilancio delle Ferrovie dello Stato.

Cenni sull'ordinamento tributario italiano ed in particolare sul sistema doganale e sui trattati di commercio.

VII. — STATISTICA.

Statistica teorica.

Generalità. La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica. Concetto di statistica.

I dati statistici. — La rilevazione e lo spoglio. Organi proposti alle rilevazioni statistiche: organi centrali e organi periferici; l'Istituto centrale di statistica. Il dato statistico. Le tabelle statistiche. Valutazione critica dei dati. Errori, loro scoperta ed eliminazione. L'impiego di macchine nello spoglio e nell'elaborazione dei dati.

I metodi statistici. — La metodologia statistica. L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica. La comparabilità dei dati. Confronti fra dati effettivi e confronti fra dati ridotti con procedimenti semplificativi: la comparabilità ottenuta mediante i rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche. — La regolarità dei fenomeni statistici. Cenni sul principio di probabilità. Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata.

A) *Statistiche della popolazione e demografia.* — Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia: Censimenti e classificazioni che ne derivano. Densità della popolazione. Statistica dei matrimoni, delle nascite e delle morti; statistica dei movimenti migratori interni ed esterni. Quozienti generici sul movimento naturale (nuzialità, natalità, mortalità) e del movimento sociale della popolazione. Cenni sui quozienti specifici. Cenno sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità e sul loro impiego.

Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione. Urbanesimo.

B) *Statistiche economiche.* — Le principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: *a*) censimenti industriali e agricoli; *b*) produzione, scambi, moneta, risparmio, salari, prezzi.

Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

VIII. — GEOGRAFIA COMMERCIALE.

L'Europa ed i paesi extraeuropei in generale. L'Italia e le sue colonie in particolare.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie del programma.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata, dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie, all'infuori dei Codici;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario o dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale di inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali di esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli

che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi).
ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV, per il concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma . . . (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale. . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4298)

Concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze agrarie che siano anche muniti di diploma di specializzazione in scienze forestali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze agrarie che siano muniti anche di diploma di specializzazione in scienze forestali.

2. — Al concorrente che sarà assunto verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a un posto di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di laurea in scienze agrarie, nonchè del diploma di specializzazione forestale rilasciato dal Regio Istituto superiore agrario e forestale di Firenze, (laureati in scienze forestali per quelli laureati con le nuove disposizioni).

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma non abbia oltrepassato il 30° anno di età

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di anni cinque per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; oppure per i legionari fiumani;

2° di nove anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare; oppure per i promossi per meriti di guerra;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° di nove anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3°, prestarono servizio militare nelle Forze armate di Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale, o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1354, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età: tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione della Autorità Militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che le terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 firmato dal segretario federale Fasci di combattimento della Provincia in cui

ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli inscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da L. 6, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diplomi originali di cui al punto 1, o copia notarile degli stessi, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute negli esami di laurea e di specializzazione e negli esami speciali di tutti gli anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate o della Milizia volontaria sicurezza nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O.N.B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui allo allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova pratica e per la prova scritta ogni commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e pratiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1354, e, avendo superato gli esami scritti, non poterero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dello evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della M. V. S. N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — Il primo della graduatoria sarà dichiarato vincitore del concorso e sarà nominato in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

L'allievo ispettore in prova non può essere nominato stabile se non ha compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale deve dimostrare la idoneità alle funzioni cui è assegnato, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione del primo della graduatoria, sarà nominato altro candidato idoneo nell'ordine di graduatoria; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui l'allievo ispettore in prova viene assunto in servizio contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME.

A) BOTANICA.

Caratteri dei vegetali. Citologia vegetale. Istologia vegetale. Tallofite (con particolare riguardo ai funghi). Briofite. Pterodifite. Gimnosperme. Angiosperme: morfologia e sistematica.

Costituzione chimica dei vegetali. Principi immediati organici ed inorganici dei vegetali. Respirazione e fermentazione. Assimilazione. Assorbimento e circolazione dell'acqua e delle materie disciolte Riproduzione. Sviluppo.

Materie forestali speciali. Botanica forestale. Selvicoltura generale. Alpicoltura. Tecnologia forestale. Dendrometria. Estimo forestale. Diritto forestale.

Patologia vegetale.

Concetto di malattia Origini e cause determinanti delle malattie.

Predisposizione.

Resistenza ed immunità.

Reazione delle piante all'azione dei parassiti.

Effetti delle malattie sulle piante.

I nemici naturali dei parassiti.

Mezzi di lotta contro le malattie delle piante.

Classificazione delle malattie delle piante.

Parassiti vegetali delle piante con particolare riguardo a quelli delle piante forestali e del legno già reciso.

Malattie da essi causate e rimedi.

Mammiferi dannosi alle piante con particolare riguardo a quelli delle piante forestali.

Morfologia, sistematica e biologia degli insetti.

Insetti dannosi alle piante con particolare riguardo a quelli delle piante forestali e del legno già reciso. Malattie da essi causate e rimedi.

Molluschi dannosi al legno.

Tecnologia del legno.

Del legno, sua importanza e suoi usi.

Proprietà tecniche del legno: caratteri organolettici. Durezza. Peso specifico. Umidità. Durata.

Composizione chimica del legno.

Prodotti della distillazione del legno ed industria relativa.

Importanza dei boschi ed effetti dei disboscamenti.

Effetti della stagione del taglio sulle proprietà tecniche del legno.

Come si riconoscono le qualità del legno negli alberi in piedi.

Difetti dei legnami e loro riconoscimento.

Alterazione dei legnami dovute ad agenti fisici o biologici e loro riconoscimento.

Stagionatura naturale ed artificiale del legno.

Impianti di stagionatura e loro razionale funzionamento.

Riconoscimento del legno stagionato.

Legno vaporizzato e suo riconoscimento con la reazione del Petri.

Conservazione del legno.

Sostanze e metodi adoperati a tale scopo.

Controllo chimico della penetrazione e della resistenza al dilavamento delle sostanze conservatrici iniettate nel legno.

Determinazione quantitativa del potere antimicotico (tossicità) delle sostanze conservatrici.

Controllo biologico della resistenza dei legnami trattati con processi di conservazione all'attecchimento dei funghi lignivori.

Chimica.

Nozioni di chimica generale inorganica ed organica.

Chimica agraria.

Nozioni di chimica biologica.

B) Tecnica botanica.

Microscopio, ultramicroscopio, apparecchi microfotografici e loro uso.

Esami microscopici che non richiedono sezioni (amidi, fecole, funghi inferiori, fibre tessili, frammenti vegetali anche in miscugli, polveri, segature, ecc.).

Sezioni a mano di sostanze vegetali.

Inclusioni. Sezioni coi microtomi.

Metodi generali di fissazione e di colorazione dei preparati microscopici di vegetali.

Loro applicazione allo studio dei tessuti vegetali e dei funghi parassiti dei vegetali ed alla botanica applicata.

Il tessuto legnoso in particolare.

Tecnica dell'esame microscopico del legno per la identificazione della specie.

Riconoscimento macro e microscopico dei principali legni con speciale riguardo a quelli adoperati per le costruzioni ferroviarie e telegrafiche.

C) Tecnica microbiologica.

Nozioni fondamentali di microbiologia.

Esami dei batteri in goccia pendente.

Esame microscopico dei batteri in generale e dei funghi.

Sostanze coloranti e metodi di colorazione.

Terreni generali ed elettivi di coltura dei batteri e dei funghi.

Tecnica delle colture aerobiche ed anaerobiche.

Isolamento in colture pure dei batteri in genere e dei funghi lignivori.

Isolamento dei microbi dell'acqua e del terreno.

D) Geografia commerciale.

Nozioni sulla organizzazione del lavoro, sugli infortuni, sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso, con particolare riguardo all'esercizio delle ferrovie.

Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

Gli esami consisteranno:

1° nello svolgimento scritto di un tema scelto dalla Commissione fra gli argomenti compresi nel programma (*A*);

2° in una prova pratica di tecnica botanica, secondo il relativo programma (*B*);

3° in una prova pratica di tecnica microbiologica secondo il relativo programma (*C*);

4° in una prova orale sugli argomenti compresi nel programma (*A*, *B*, *C*, *D*).

Allegato *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova scritta le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

Allegato *C*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi)
Roma

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV, per il concorso ad 1 posto di allievo ispettore in prova forestale, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma . . . . . . (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . »

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4299)

Concorso a 35 posti di segretario in prova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni:

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 35 posti di segretario in prova tra diplomati in maturità classica o maturità scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o licenziati dall'Istituto nautico (sezione capitani).

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 35 posti di segretario in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, da Istituto regio o pareggiato, di maturità classica, maturità scientifica, o di abilitazione magistrale o di licenza di Istituto nautico (sezione capitani). Non è ammessa equipollenza di titoli; i candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; oppure per i legionari fiumani;

2° di anni nove per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare; oppure per i promossi per merito di guerra;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° di nove anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3°, prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1361, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che le terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dal segretario federale Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartegnono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci giovanili di combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del presidente del Comitato provinciale dell'O. N. B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva fascista.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata, dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da L. 6, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute in ciascuna materia degli esami di licenza, se già non risultino dal diploma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) e *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale) esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno

essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate o della Milizia volontaria sicurezza nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*) *c*) *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) *d*) *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio, che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) o sulla dattilografia o sulla stenografia, debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, o di stenografia potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento di detta disciplina, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografata sotto dettatura di un brano a scelta della Commissione.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella composizione diretta a macchina su tema dato.

Anche le dette prove facoltative di stenografia e dattilografia si svolgeranno solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1° composizione italiana	punti	20
2° tema di storia e geografia	»	10
orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 6 punti per la prova di stenografia;

di 6 punti per la prova di dattilografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere, sulla stenografia e sulla dattilografia soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1361, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita

tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista, quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° che rivestano la qualità di ufficiali di complemento o di ufficiali della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 dal R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 35 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il segretario in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 35 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 35; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE.

1. Composizione italiana su tema dato.
2. Tema di storia e geografia in relazione al programma degli esami orali.

PROVE ORALI:

Italiano. — Interrogazioni sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Elementi di diritto civile. — Persone fisiche e persone giuridiche loro capacità - Cittadinanza - Domicilio - Nozioni sui principali istituti di diritto familiare e sui loro effetti giuridici - Diritto di proprietà e sue limitazioni - Contratti (nozioni generali) - Delitti e quasi delitti - Prescrizione.

Elementi di diritto pubblico. — Funzioni e prerogative degli organi costituzionali dello Stato - Concetto di pubblica amministrazione - Amministrazione centrale e locale - Organi esecutivi, consultivi e di controllo - I funzionari e gli impiegati pubblici - Legge sulla Corte dei conti - Legge sul Consiglio di Stato.

Elementi di diritto corporativo. — La « questione sociale » nella modernità e la soluzione corporativa - Storia delle Associazioni professionali - Disciplina dei rapporti collettivi di lavoro - Ordinamento corporativo della produzione - Carta del lavoro.

Statistica:

Statistica teorica. — Generalità - La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica. Concetto di statistica.

I dati statistici. — La rilevazione e lo spoglio - Organi proposti alle rivelazioni statistiche: organi centrali e organi periferici; l'Istituto centrale di statistica. Il dato statistico. Le tabelle statistiche. Valutazione critica dei dati. Errori, loro scoperta ed eliminazione. L'impiego di macchine nello spoglio e nell'elaborazione dei dati.

I metodi statistici. — La metodologia statistica. L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica. La comparabilità dei dati. Confronti fra dati effettivi e confronti fra dati ridotti con procedimenti semplificativi: la comparabilità ottenuta mediante i rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche. — La regolarità dei fenomeni statistici. Cenni sul principio di probabilità. Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata:

A) *Statistiche della popolazione e demografia.* — Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia: censimenti e classificazioni che ne derivano - Densità della popolazione - Statistica dei matrimoni, delle nascite e delle morti; statistica dei movimenti migratori interni ed esterni. Quozienti generici sul movimento naturale (nuzialità, natalità, mortalità) e del movimento sociale della popolazione. Cenni sui quozienti specifici. Cenno sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità e sul loro impiego.

Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione. Urbanesimo.

B) *Statistiche economiche.* — Le principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: *a*) Censimenti industriali e agricoli; *b*) produzione, scambi, moneta, risparmio, salari, prezzi.

Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

Storia moderna e contemporanea di Europa. — Con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia, alla Rivoluzione fascista e alla guerra in Africa Orientale.

Geografia. — Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia. Sue suddivisioni fisiche ed amministrative. Le Colonie italiane e l'Impero - La espansione dell'Italia all'estero - Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica, antropica ed economica di ognuno di essi) - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Domini coloniali di ciascuna parte del mondo con particolare riguardo alle relazioni coll'Europa e con l'Italia - Le vie di comunicazione e di trasporto terrestri e marittime.

Matematica:

a) Aritmetica - Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - potenze - sistema metrico decimale - ragguaglio delle misure e monete estere non decimali con quelle decimali - rapporti e proporzioni - regola del tre, semplice e composta - regole d'interesse semplice e composto e di società - estrazione della radice quadrata;

b) Algebra - operazioni algebriche - equazioni di primo e secondo grado - logaritmi;

c) Geometria - nozioni sulle figure piane e sui solidi - uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - misura della superficie delle figure piane - misura della superficie e del volume dei principali solidi.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale ed affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi leggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezza ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso, o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnata insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino ingommandone i bordi ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi)
ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il concorso a 35 posti di segretario in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma . . . . (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato. Similmente dovrà indicare se intende assoggettarsi alle prove pratiche di stenografia e di dattilografia.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . »

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4300)

Concorso a 15 posti di segretario in prova fra ragionieri.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 15 posti di segretario in prova fra ragionieri.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3. — È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

È aperto un concorso per esami e per titoli a 15 posti di segretario in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma di ragioniere rilasciato in Italia da Istituto tecnico o da Istituto medio commerciale regio o pareggiato. Non è ammessa equipollenza di titoli; i laureati in scienze economiche e commerciali debbono essere muniti anche del titolo di cui innanzi.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani;

2° di nove anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento, che fu causa della ferita, sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P.N.F., senza interruzione, dalla data dell'evento stesso;

4° di nove anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3°, prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1360, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4, e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che le terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dal segretario federale Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono, attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal segretario generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci giovanili di combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del presidente del Comitato provinciale dell'O.N.B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima leva fascista.

I certificati degli inscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da L. 6, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1°, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute in ciascuna materia degli esami di licenza, se già non risultino dal diploma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate o della Milizia volontaria sicurezza nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O.N.B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non

dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro, su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª prova scritta	» 10
prova orale	» 15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1360, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere la prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° che rivestano la qualità di ufficiali di complemento o di ufficiali della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 15 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il segretario in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 15 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 15; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME.

PROVE SCRITTE.

1. Tema di ragioneria e computisteria in relazione al programma degli esami orali.
2. Tema su materie comprese nel 2° e 3° gruppo del programma degli esami orali.

PROVE ORALI:

1° Gruppo. — *Computisteria ed elementi di matematica finanziaria - Ragioneria generale ed applicata.*

Computisteria ed elementi di matematica finanziaria. — Interesse e sconto semplice - Adeguati e medie - Interesse composto discreto e continuo - Annualità (costanti e variabili) temporanee e perpetue - Progressioni aritmetiche e geometriche; calcolo dei radicali, logaritmi - Piani di ammortamento - Conti correnti; metodi diversi per la tenuta dei conti correnti - Sistema monetario; parità monetarie; arbitraggi; cambio diretto ed indiretto - Operazioni sui fondi pubblici e privati. Misure e sistemi principali.

Ragioneria generale ed applicata. — Amministrazione economica ed azienda - Classificazione delle aziende - Patrimonio aziendale - Inventari - Bilanci di previsione - La gestione economica - I costi e i ricavi Il reddito e la sua determinazione - Metodi e sistemi di scritture; partita doppia - Rendiconto - La ragioneria nelle aziende industriali e nelle imprese di trasporti - La ragioneria nelle aziende pubbliche - La contabilità di Stato - Analisi e classificazione degli elementi costituenti il patrimonio delle Ferrovie dello Stato - Il bilancio di previsione ed il rendiconto delle Ferrovie dello Stato.

2° Gruppo. — *Economia politica - Scienza della finanza - Merceologia. Statistica. Geografia.*

Concetti fondamentali di economia politica. — Produzione della ricchezza; fattori della ricchezza - La moneta - I cambi - Il credito e i titoli di credito - Istituti di credito - Libera concorrenza e monopoli - L'organizzazione corporativa della produzione - Mezzi di comunicazione e di trasporto - Tariffe ferroviarie - Noli marittimi.

Concetti di scienza della finanza. — Spese ed entrate pubbliche - Imposte e tasse - Dazi e dogane - Tributi locali e contributi sindacali - Le linee fondamentali del sistema tributario italiano. Debito pubblico - Bilancio dello Stato.

Merceologia. — Concetto di merce; distribuzione geografica ed economica - Principali materie prime e prodotti manufatti.

Statistica teorica. — Generalità - La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica. Concetto di statistica.

I dati statistici. — La rilevazione e lo spoglio - Organi proposti alle rilevazioni statistiche: organi centrali e organi periferici; l'Istituto centrale di statistica. Il dato statistico. Le tabelle statistiche. Valutazione critica dei dati. Errori, loro scoperta ed eliminazione. L'impiego di macchine nello spoglio e nell'elaborazione dei dati.

I metodi statistici. — La metodologia statistica. L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica. La comparabilità dei dati. Confronti fra dati effettivi e confronti fra dati ridotti con procedimenti semplificativi: la comparabilità ottenuta mediante i rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche. — La regolarità dei fenomeni statistici. Cenni sul principio di probabilità. Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata:

A) *Statistiche della popolazione e demografia.* — Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia: censimenti e classificazioni che ne derivano - Densità della popolazione - Statistica dei matrimoni, delle nascite e delle morti; statistica dei movimenti migratori interni ed esterni. Quozienti generici sul movimento naturale (nuzialità, natalità, mortalità) e del movimento sociale della popolazione. Cenni sui quozienti specifici. Cenno sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità e sul loro impiego. Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione. Urbanesimo.

B) *Statistiche economiche.* — Le principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: *a*) Censimenti industriali e agricoli; *b*) Produzione, scambi, moneta, risparmio, salari, prezzi.

Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

Geografia. — Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia. Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Le colonie italiane - La espansione dell'Italia all'estero. Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica antropica ed economica di ognuno di essi) - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Domini coloniali di ciascuna parte del mondo, con particolare riguardo alla relazione coll'Europa e con l'Italia - Le vie di comunicazione e di trasporto terrestri e marittime.

3° Gruppo. — *Diritto civile, commerciale, pubblico - Ordinamento corporativo.*

Diritto civile. — Persone fisiche e persone giuridiche, loro capacità - Cittadinanza - Domicilio - Nozioni sui principali istituti di diritto familiare e sui loro effetti giuridici - Diritto di proprietà e sue limitazioni - I contratti - Delitti e quasi delitti - Prescrizione.

Diritto commerciale. — Il commerciante - La società commerciale e le associazioni - Degli atti di commercio e dei singoli contratti commerciali - La cambiale e gli istituti affini - Le operazioni bancarie (conto corrente e deposito bancario nelle sue varie forme) - Contratto di trasporto - Servizi cumulativi - Convenzione di Berna pel trasporto delle merci per strada ferrata - Nozioni fondamentali sul fallimento.

Diritto pubblico:

A) *L'ordinamento costituzionale dello Stato italiano.* — Funzioni e prerogative degli organi costituzionali dello Stato (il Re, il Governo del Re, il Primo Ministro, il Gran Consiglio del Fascismo ed il Parlamento) - La formazione delle leggi.

B) *L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.* — Amministrazione centrale, governativa locale ed autarchica - La giustizia nell'Amministrazione - Il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

C) *L'ordinamento corporativo dello Stato italiano.* — La legge 3 aprile 1926, n. 563 - Le associazioni professionali - Controllo dello Stato su di esse - Contratto collettivo di lavoro - Consigli ed uffici dell'economia corporativa - Le Corporazioni - Magistratura del lavoro.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie all'infuori delle tavole di logaritmi e dei codici;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso, e se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnata insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi)
ROMA

Il sottoscritto ...., presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936 - Anno XIV, per il concorso a 15 posti di segretario in prova (ragioniere) domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di .... (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma .... (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale ....
Indirizzo precedente (4) ....

Data ....

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per .... posti di .... ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4301)

Concorso a 70 posti di sottocapo tecnico in prova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 70 posti di sottocapo tecnico in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 70 posti di sottocapo tecnico in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia da Istituto regio o pareggiato, di perito meccanico o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di macchinista navale. Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato C, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani;

2° di nove anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della causa nazionale o per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° di nove anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3°, prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1366, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che le terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dal segretario federale Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscri-

zione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono, attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci giovanili di combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del presidente del Comitato provinciale dell'O.N.B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva fascista.

I certificati degli inscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a procurare all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da L. 6, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute nelle singole materie degli esami di licenza e di diploma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate o della Milizia volontaria sicurezza nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O.N.B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di sottocapo tecnico in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati sanitari circa l'esito della vista stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei sarano restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procederà all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti 10
Problema	» 15
Disegno	» 10
Saggio di lavoro	» 15
Esame orale 1ª parte	» 15
Esame orale 2ª parte	» 15

Saranno ammessi al saggio di lavoro i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nel saggio di lavoro abbiano riportato almeno cinque decimi dei punti assegnati a detta prova: purchè abbiano ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove obbligatorie scritte, grafica e pratica.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali avranno conseguito almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 14 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1366, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° che rivestano la qualità di ufficiali di complemento o di ufficiali della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli scritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 70 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo, le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I sottocapi tecnici in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14 — Il sottocapo tecnico in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato, rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 70 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 70; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i sottocapi tecnici in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

La Direzione generale.

ALLEGATO. *A*

PROGRAMMA DI ESAME.

1. *Matematica*:

Aritmetica - Geometria piana e solida - Algebra elementare - Problemi di 2° grado - Logaritmi - Trigonometria piana - Risoluzione dei triangoli.

2. *Elementi di geometria descrittiva*:

Rappresentazioni dei punti, rette e piani col metodo delle proiezioni ortogonali - Problemi elementari.

3. *Elementi di fisica e di chimica economica.*

4. *Meccanica applicata alle costruzioni*:

Resistenza dei materiali - Elasticità - Limite di elasticità - Snervamento e rottura - Carico di sicurezza - Sollecitazioni semplici Solidi caricati di punta - Cenno su alcune sollecitazioni composte Applicazioni al calcolo di travi e di organi meccanici nei casi più semplici.

5. *Meccanica applicata alle macchine*:

Cenni sulla composizione dei meccanismi.

Trasmissione del lavoro - Rendimento - Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate con assi paralleli, concorrenti e sghembi - Profili dei denti - Ruote di assortimento - Norme di unificazione - Eccentrici.

Trasmissione per cinghie, corde e catene.

Regolazione del moto d'un albero.

Volani: loro funzione - Regolatori.

Nozioni sulla misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza.

Resistenze passive - Resistenza allo scorrimento e al rotolamento - Attrito fra i corpi lubrificati - Sistemi di lubrificazione.

6. *Elettrotecnica*:

Principi generali di elettrostatica - Corrente elettrica - Leggi di Ohm, di Kirchoff e di Joule - Pile e accumulatori.

Magnetismo - Circuiti magnetici - Isteresi - Elettro magnetismo Induzione elettro magnetica - F.e.m. indotta e sua espressione - Corrente indotta - Legge di Lenz - Correnti di Foucault - Auto e mutua induzione - Rocchetti di induzione - Extra corrente.

Correnti alternate - Generalità sulle grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Correnti alternate in circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità - Risonanza - Sistema trifase - Concatenamento a stella e a triangolo - Potenza e fattore di potenza nelle correnti monofasi e trifasi.

Istrumenti di misura industriali.

Macchine generatrici (dinamo a corrente continua e anello di Pacinotti) - Alternatori.
Trasformatori.
Conversione della corrente alternata in continua.
Raddrizzatori.
Motori elettrici a corrente continua.
Motori elettrici a corrente alternata.
Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.
Norme A.E.I. sugli impianti e sulle macchine elettriche.
Norme di sicurezza e soccorsi di urgenza.
Cenni sulle unità elettriche.

7. *Tecnologia meccanica:*
Lavorazione dei metalli.
Foggiatura per fusione e senza.
Finitura a mano della forma grezza.
Macchine utensili (generalità, tornio parallelo, tornio revolver, alesatrice, trapano, piallatrice, limatrice, stozzatrice, fresatrice).
Macchine per tranciare - Mole.
Nozioni sugli utensili per le suddette macchine.
Macchine dentatrici per ruote cilindriche, coniche elicoidali.
Trattamenti dei materiali metallici - Leghe - Acciai - Trattamenti termici - Tempra.
Saldatura.
Controllo della precisione dei meccanismi.

8. *Organizzazione del lavoro:*
Criteri di organizzazione generale di un'azienda industriale - Organizzazione tecnica di un'officina - Sala direttiva - Servizio di lavorazione - Collaudo - Normalizzazione - Intercambiabilità dei pezzi: tolleranze e sistemi di tolleranze, gradi di lavorazione, calibri.
Taglio dei metalli.
Calcolo dei tempi di lavorazione, cronometristi, tempi di macchina e passivi - Sistemi di rimunerazione - Selezione ed orientamento professionale.

9. *Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.* (Legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141).

10. *Igiene del lavoro.* (R. decreto n. 998, del 25 luglio 1913, contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche).

11. *Nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica.*

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:
a) componimento su tema avente relazione colle materie del programma d'esame;
b) problema di matematica, meccanica applicata ed elettrotecnica;
c) saggio di disegno;
d) prova pratica consistente in un saggio di lavoro.

La prova orale sarà distinta in due parti: la prima parte verterà sull'elettrotecnica; la seconda parte sulle altre materie del programma.

Allegato *B.*

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole dei logaritmi;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno:

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, debbono essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

Allegato *C.*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi)
Roma

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il concorso a 70 posti di sottocapo tecnico in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma . . . . (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . . posti di . . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4302)

Concorso a 40 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti edili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 40 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti edili.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 40 posti di assistente lavori in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di geometra o di perito costruttore edile. Non è ammessa equipollenza di titoli; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia altrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani;

2° di nove anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti: lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento, che fu causa della ferita, sia posteriore alla Marcia su Roma, perchè iscritti al P.N.F., senza interruzione, dalla data dell'evento stesso;

4° di nove anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3°, prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1358, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età;

Tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che le terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 firmato dal segretario federale Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci giovanili di combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del presidente del Comitato provinciale dell'O.N.B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva fascista.

I certificati degli inscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) è copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da L. 6, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute in ciascuna materia degli esami di abilitazione, se già non risultino dal diploma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti, ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però

gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate o della Milizia volontaria sicurezza nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O.N.B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di assistente lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti 10
Costruzioni civili e stradali	» 20
Problema	» 10
Prova orale	» 30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prova stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1358, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto o risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° che rivestano la qualità di ufficiali di complemento o di ufficiali della M. V. S. N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 40 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'assistente lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

Il caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 40 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 40; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli assistenti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

La Direzione generale.

ALLEGATO *A.*

PROGRAMMA DI ESAMI.

1. *Matematica elementare.*

Aritmetica - Geometria piana e solida - Trigonometria piana - Algebra elementare fino ai problemi di 2° grado a una incognita - Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria - Elementi di geometria descrittiva.

2. *Elementi di fisica e di chimica.*

3. *Elementi di meccanica applicata alle costruzioni e di costruzioni civili e stradali.*

Resistenze dei materiali. — Sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici - Sollecitazioni semplici - Solidi caricati di punta - Verifica di stabilità e calcolo di travi e strutture semplici.

Costruzioni civili. — Strutture murarie ed in cemento armato - Muri - Archi circolari, policentrici elittici - piattabande - volte - solai - tetti - tipi di incavallature - orditura - materiali di copertura - tetti piani - scale.

Fondazioni - sistemi diversi - resistenza dei terreni - Opere di finimento.

Fognature domestiche - Depurazione biologica delle acque luride - Esecuzione di aperture in muri esistenti - Sostituzione di muri portanti con travi, piattabande e colonne - Sottomurazioni - Opere di rafforzamento e di riattamento.

Manutenzione dei fabbricati.

Costruzioni stradali. — Classificazione delle strade.

Andamento planimetrico e altimetrico - Tracciamento delle curve e raccordi - Corpo stradale - Area d'occupazione - Sezioni trasversali - Sterri e riporti - Sovrastrutture - Massicciate - Carreggiate - Opere d'arte - Muri di sostegno - Manutenzione.

4. *Materiale da costruzioni.*

Legnami - Strutture - Difetti e proprietà dei legnami - Forme commerciali - Unioni usate in carpenteria.

Pietre. — Estrazione - Lavorazione e taglio - Gradi di lavorazione - Utensili e cenni sul macchinario relativo.

Laterizi.

Sabbie - Ghiaie.

Pozzolane.

Calci. — Roccie impiegate - Cottura - Vari tipi di fornaci - Spegnimento.

Leganti idraulici. — (Cementi, calci idrauliche) - Materie prime impiegate - Nozioni sulla loro fabbricazione - Tipi e caratteristiche di impiego.

Malte, aeree, idrauliche - Conglomerati. — Loro preparazione - Dosature - Utensili e macchinario relativo.

Pietre artificiali.

Ghisa, ferro e acciaio. — Caratteristiche, forme e misure commerciali - Generalità sul loro impiego.

Cenni su altri materiali impiegati nelle costruzioni. — Materiali ceramici e refrattari - Vetri - Asfalti - Bitume - Catrame - Vernici, ecc.

5. *Principali mezzi d'opera adottati nelle costruzioni.*

Attrezzi - Macchine per sollevamento, trasporti - Frantumazioni e simili.

6. *Elementi di topografia.*

Scopi e longimetri - Squadri comuni e a riflessione - Goniometri - Tavoletta pretoriana - Livelli - Rilievi planimetrici ed altimetrici - Teodolite - Misura indiretta delle distanze - Nozioni sugli strumenti e metodi per rilievi celeri - Verifiche e rettifiche degli strumenti.

7. *Stima dei lavori di terra e murari.*

Analisi dei prezzi - Computi metrici e perizie di lavori per movimenti di terra, manufatti e fabbricati.

8. Legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di utilità pubblica.

Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.

Legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.

Igiene del lavoro.

Regio decreto n. 998 del 25 luglio 1913 contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche.

Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

Gli esami scritti consisteranno nelle seguenti prove:

1. Componimento su tema d'indole generale;
2. Svolgimento di un tema di costruzioni civili e stradali e illustrazioni grafiche relative;
3. Problema di matematica elementare.

ALLEGATO *B.*

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale ed affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere appunti manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi specie, ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole logaritmiche;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla det-

tatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario o dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo dalla Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnata insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

È vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino ingommandone i bordi ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi)
ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il concorso a 40 posti di assistente lavori in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma . . . . (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative; il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4303)

Concorso a 20 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o macchinisti navali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o macchinisti navali.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 20 posti di assistente lavori in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di perito meccanico o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di macchinista navale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; oppure per i legionari fiumani;

2° di nove anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti: lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, anche se l'evento, che fu causa della ferita, sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P. N. F., senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° di nove anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3°, prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1359, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e le terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 firmato dal segretario federale del Fascio di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda di iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci giovanili di combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del presidente del Comitato provinciale dell' O. N. B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima leva fascista.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da L. 6, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute in ciascuna materia degli esami di abilitazione, se già non risultino dal diploma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate o della Milizia volontaria sicurezza nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di assistente lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquistati nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco), debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto a cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli ispettorati sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Tema di meccanica applicata e di elettrotecnica	»	20
Problemi	»	10
Disegno	»	10
Prova orale	»	30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1359, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque, a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° che rivestano la qualità di ufficiali di complemento o di ufficiale della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 20 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'assistente lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 20 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 20; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli assistenti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAMI.

1. — *Matematica elementare.*

Aritmetica - geometria piana e solida - trigonometria piana - algebra elementare fino ai problemi di 2° grado a una incognita - calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria.

2. — *Elementi di fisica e di chimica.*

3. — *Meccanica applicata.*

Resistenza dei materiali - elasticità - sollecitazioni semplici solidi caricati di punta - cenni sulle sollecitazioni composte.

Elementi di meccanica applicata alle macchine - cinematica - trasmissione del lavoro - rendimento - ruote di frizione e dentate - profili dei denti - eccentrici.

4. — *Elettrotecnica.*

Principi generali di elettrostatica - correnti elettriche - (leggi di Ohm, Kirchoff-Joule) - accumulatori - magnetismo - elettromagnetismo - induzione elettromagnetica - grandezze elettriche alternative - correnti alternate monofasi e polifasi - campo rotante - istrumenti di misura industriali - macchine generatrici (dinamo a corrente continua e alternatori) - trasformatori - conversione della corrente - motori elettrici a corrente continua e a corrente alternata (sincroni, monofasi a collettore, asincroni polifasi) - produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Linee di trasmissione - impianti di illuminazione, di forza motrice e di trazione elettrica.

Norme A. E. I. sugli impianti e le macchine elettriche - norme di sicurezza e soccorsi di urgenza - cenni sulle unità elettriche.

5. — *Tecnologia meccanica.*

Lavorazione dei metalli - foggiatura per fusione e senza - finitura a mano della forma grezza - macchine utensili (generalità, tornio parallelo, tornio revolver, alesatrice, trapano, piallatrice, limatrice, stozzatrice, fresatrice) - macchine per tranciare.

Nozioni sugli utensili per le suddette macchine.
Macchine dentatrici per ruote cilindriche, coniche e elicoidali.
Trattamenti dei materiali metallici - leghe - trattamenti termici - tempera - saldatura.
Controllo della precisione dei meccanismi.

6. — *Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.* (Legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904 n. 141).

Igiene del lavoro. (R. decreto n. 998, del 25 luglio 1913, contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche).

Nozioni di diritto corporativo.

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1. Componimento su tema d'indole generale:
2. Svolgimento di un tema di meccanica applicata alle macchine o di elettrotecnica;
3. Problema di matematica elementare;
4. Saggio di disegno di meccanica applicata alle macchine.

ALLEGATO *B.*

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli o appunti manoscritti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole logaritmiche;

b) di conferire tra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro, e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnata insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C.*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV, per il concorso a 20 posti di assistente lavori in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma: . . . . (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti: nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . .

(3) In caso di diversa dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4304)

Concorso a 80 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 80 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici.

2. Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giu-

gno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3. E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

AVVISO - PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 80 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia da Scuola regia o pareggiata di ammissione al Liceo classico o al Liceo scientifico o all'Istituto tecnico superiore o all'Istituto magistrale o all'Istituto industriale o all'Istituto nautico o all'Istituto commerciale ovvero di licenza di Scuola di avviamento professionale o di Scuola tecnica industriale. Sono ammesse le licenze delle ex Scuole tecniche, complementari e di avviamento al lavoro, se rilasciate da Scuole regie o pareggiate.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - (Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di anni cinque per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; oppure per i legionari fiumani;

2° di nove anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° di nove anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3°, prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1364, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che le terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) Certificato penale in carta da bollo, da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci giovanili di combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del presidente del Comitato provinciale dell'O.N.B. attestante la loro appartenenza all'avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima leva fascista.

I certificati degli inscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da L. 6, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute nelle singole materie dell'esame di licenza o di ammissione se già non risultino dal diploma di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della

durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferrovia; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato; o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate o della Milizia volontaria sicurezza nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di alunno d'ordine in prova degli uffici, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) o sulla stenografia debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, o di stenografia potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografata sotto dettatura di un brano scelto dalla Commissione.

Anche la detta prova di stenografia si svolgerà solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti	15
Problemi	»	10
Dattilografia	»	10
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova di dattilografia i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle altre prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiamo conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi dei punti stabiliti per la prova di dattilografia, tale votazione minima va attribuita a chi in venti minuti avrà copiato a macchina un brano di 2500 battute al netto (tenuto conto delle deduzioni per eventuali errori commessi e di cui alla seguente tabella), intendendosi per battuta la pressione di un tasto, sia che con esso si ottenga una lettera od un numero, od un segno di interpunzione, o uno spazio fra parola o un cambiamento di marcia del carrello.

Penalizzazione degli errori.

Errori	Battut da detrarre
Per ogni battuta in più fra le parole.	Una battuta.
Per ogni segno errato, omesso, aggiunto, posposto e sovrapposto, compresi quelli di punteggiatura. Non saranno considerati errori le ribattiture di correzione qualora il segno corretto sia di chiara lettura e non confondibile con quello precedentemente battuto.	Due battute.
Per la mancanza del trattino e delle lineette in fine di riga. Sarà considerato quale mancanza il trattino o la lineetta spostata dalla riga.	Due battute.
Per ogni maiuscola in luogo della minuscola e viceversa.	Due battute.
Per lo spazio omesso tra due parole e per la suddivisione in più parole di una sola.	Tre battute.
Per ogni irregolarità dello spazio interlineare anche se parziale in una riga. Al riguardo si avverte che il distanziamento fra le righe deve essere di due spazi.	Tre battute con un massimo di 30.
Per ogni parola o numero posposto so composti di più di una lettera o cifra.	Quattro battute.
Per ogni a capo omesso.	Quattro battute.
Per ogni parola o numero omesso o cambiato quando le lettere o le cifre che le compongono siano superiori a tre. Se uguali o inferiori a tre si detraggono 2 battute per ogni lettera o cifra.	Otto battute.
Per ogni riga completa che si omette.	Trenta battute se la riga comprende 15 o più lettere, cifre e segni.
Per la mancanza di parallelismo sulle righe (per ogni facciata).	Otto battute

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 4 punti per la stenografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e sulla stenografia soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1364, e, avendo superato gli esami scritti non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° che rivestano la qualità di ufficiali di complemento o di ufficiali nella M. V. S. N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 80 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli alunni d'ordine in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'alunno d'ordine in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 80 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 80; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli alunni d'ordine in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME.

PROVE SCRITTE.

1. Componimento italiano su tema dato.
2. Problemi d'aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.
3. Copiatura su macchina «Olivetti» di un brano a scelta della Commissione.

PROVE ORALI.

Italiano:

Interrogazioni sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Aritmetica:

Operazioni con numeri razionali: potenze di essi.
Divisibilità dei numeri interi - Caratteri di divisibilità.
Prova per 9 delle quattro operazioni fondamentali.
Numeri primi - Ricerca dei divisori di un numero.
Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi.
Frazioni ordinarie e numeri decimali.
Sistema metrico decimale.
Numeri complessi.
Radice quadrata di un numero razionale.
Rapporti e proporzioni - Proporzionabilità diretta ed inversa.
Regola del tre semplice e del tre composto.
Regole d'interesse e di sconto, di partizione e di miscuglio.

Geometria:

Nozioni elementari di geometria piana e solida.
Triangoli e poligoni; loro principali proprietà.
Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali.
Problemi grafici fondamentali.
Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora.
Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane.
Prisma - Piramide - Cilindro - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono. Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Storia e geografia:

Moti e figure principali del Risorgimento Italiano. Le guerre per l'indipendenza e l'Unità. La triplice alleanza. L'Italia e il problema coloniale. La guerra mondiale e l'intervento dell'Italia. Le più significative vittorie sul fronte italiano. La Rivoluzione fascista. Le realizzazioni più importanti del regime. La guerra in Africa Orientale.

Nozioni generali di geografia fisica antropica ed economica d'Italia. Opere pubbliche principali dopo l'unificazione. Le regioni d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti. Mezzi di comunicazione nell'interno e con l'estero. Itinerari di viaggio più notevoli. Territori italiani che non fanno parte del Regno. Italiani all'estero. Le Colonie italiane e l'Impero. Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico:

Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano.
Ordinamento corporativo della produzione - Carta del lavoro.

Nozioni di statistica:

Concetto di statistica.

Il dato statistico. Le tabelle statistiche. La metodologia statistica.

Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia. Censimenti e classificazioni che ne derivano. Cenni sui quozienti specifici. Cenno sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità e sul loro impiego.

Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione. Urbanesimo.

Le principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia.

Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

ALLEGATO B.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo con la propria firma l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale affari generali (Concorsi)
ROMA

Il sottoscritto .... presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936 - Anno XIV per il concorso a 80 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da cotesta Direzione generale per posti di .... (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma .... (casato e nome per esteso).
Indirizzo attuale ....
Indirizzo precedente (4) ....

Data ....

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato; similmente dovrà indicare se intenda assoggettarsi alla prova facoltativa di stenografia

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per ..... posti di ....».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4305)

Concorso a 10 posti di aiutante disegnatore in prova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 10 posti di aiutante disegnatore in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 10 posti di aiutante disegnatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia da Scuola Regia o pareggiata, di licenza di Scuola di avviamento professionale o da Scuola tecnica industriale o da Scuola d'arte o di ammissione all'Istituto tecnico superiore o al Liceo scientifico o all'Istituto nautico o all'Istituto magistrale o all'Istituto industriale o al Liceo artistico; sono ammesse le licenze delle ex Scuole tecniche, complementari e di avviamento al lavoro, purchè rilasciate da Scuole Regie o pareggiate.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire - a mezzo posta raccomandata - non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani;

2° di nove anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° di nove anni per coloro che, pur trovandosi nella condizioni di cui al punto 3°, prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1363, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano - e quindi di nazionalità italiana - sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e le terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato - rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha il domicilio il concorrente - attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci giovanili di combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del presidente del Comitato provinciale dell'O. N. B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva fascista.

I certificati degli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da L. 6 debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute nelle singole materie dall'esame di licenza o di ammissione, se già non risultino dal diploma di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio - come si è già detto - è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intende partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti - nemmeno di pubbliche Amministrazioni - nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altre Amministrazioni ferroviarie; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate o della Milizia volontaria sicurezza nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di aiutante disegnatore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Problema	»	10
Calligrafia	»	10
Disegno	»	20
Copia di disegno con cambiamento di scala.	»	20
Prova orale	»	25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1363, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° che rivestano la qualità di ufficiali di complemento o di ufficiali della M. V. S. N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non ab-

biano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi dieci della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli aiutanti disegnatori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'aiutante disegnatore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi dieci della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di dieci; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli aiutanti disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

La Direzione generale.

ALLEGATO A.

PROGRAMMA D'ESAME.

Aritmetica:

Operazioni sui numeri interi e decimali e sulle frazioni ordinarie - Potenze - Estrazione di radice quadrata - Sistema metrico decimale - Misure di lunghezza - Superficie - Volume - Capacità - Peso e valore - Relazione fra le misure di volume, capacità e peso - Misura del tempo ed altre misure non decimali - Rapporti e proporzioni.

Elementi di geometria piana e solida:

Generalità e relazioni fra i principali elementi geometrici - Misura degli angoli - Poligoni e loro proprietà - Cerchio e suoi elementi - Poligoni iscritti e circoscritti al cerchio - Equivalenza dei poligoni - Teorema di Pitagora - Aree - Principali figure solide e loro superficie e volume.

Elementi di fisica:

Forze e loro rappresentazione e composizione - Legge del moto uniforme e uniformemente accelerato - Gravità - Peso e peso specifico - Pressione idrostatica - Principio di Archimede - Vasi comunicanti - Aerometri - Pressione atmosferica - Barometri - Manometri - Pompe.

Dilatazione - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Evaporazione - Fusione - Solidificazione.

Principi di elettrostatica - Correnti elettriche continue - Pile e accumulatori - Circuiti elettrici - Legge di Ohm - Effetti caloriferi della corrente elettrica - Illuminazione elettrica.

Elementi di meccanica applicata:

a) Macchine: Trasmissioni mediante ruote di frizione e ruote dentate - Forze dei denti delle ruote dentate.

b) Costruzione: Cenni sulle sollecitazioni semplici - Concetto di carico di sicurezza e di carico di rotture.

Nozioni di disegno geometrico:

Costruzione di poligoni regolari - Costruzione dell'ellisse, dell'iperbole, della parobola - Tracciamento dell'elica - Scale di riduzione - Pianta - Alzata - Sezione - Elementi sulle proiezioni ortogonali.

Nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica.

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1. Componimento su tema d'indole generale.
2. Problema di aritmetica e geometria.
3. Saggio di calligrafia in inchiostro sui caratteri più usati nei disegni.
4. Copia, con cambiamento di scala, di disegni geometrici e architettonici. Sviluppo di particolari.
5. Saggio di disegno d'ornato, architettonico, meccanico o di costruzioni civili su tema dato (a scelta del candidato).

ALLEGATO B.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova scritta le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, appunti o manoscritti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole dei logaritmi;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi,

ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - (*Concorsi*).

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il concorso a 10 posti di aiutante disegnatore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma . . . . . . (casato e norme per esteso)
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4306)

Concorso a 60 posti di sorvegliante lavori in prova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040-24-133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG. 040-24-133591 in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 60 posti di sorvegliante lavori in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia da Istituto regio o pareggiato, di licenza di Scuola di avviamento professionale e di Scuola tecnica industriale o di Scuola d'arte ovvero di ammissione all'Istituto tecnico superiore o al Liceo scientifico o all'Istituto nautico o all'Istituto magistrale o all'Istituto industriale o al Liceo artistico. Non è ammessa l'equipollenza dei titoli; sono ammesse però le licenze delle ex Scuole tecniche, complementari o di avviamento al lavoro.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato C, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; oppure per i legionari fiumani;

2° di nove anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° di nove anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3°, prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1365, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le qua-

li è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci giovanili di combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del presidente del Comitato provinciale dell'O. N. B., attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva fascista.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei vice segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio con prescritta marca da bollo da L. 6, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute nelle singole materie dell'esame di licenza o di ammissione se già non risultino dal diploma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intende partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal Concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate o della Milizia volontaria sicurezza nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O.N.B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Sorvegliante lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli ispettorati sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti 10
Problemi	» 10
Esercizio	» 20
Orale	» 25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1365, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° che rivestano la qualità di ufficiali di complemento o di ufficiali della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 60 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I sorveglianti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il sorvegliante lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 60 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 60; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i sorveglianti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME.

1. — *Matematiche elementari.*

Aritmetica - Operazioni sui numeri interi, frazionari e decimali - proporzioni.

Elementi di geometria piana e solida - misura degli archi e degli angoli - Uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangolo e di poligoni - poligoni regolari - Area delle figure piane - superficie e volume dei solidi.

2. — *Elementi di fisica.*

Forze, loro rappresentazione e composizione.

Leggi del moto uniforme - Gravità - Peso - Peso specifico. Pressione idrostatica - Principio di Archimede - Vasi comunicanti.

Pressione atmosferica - Barometro - Manometro - Pompe. Calore - Dilatazione - Cambiamento di stato - evaporazione - fusione - solidificazione.

Elettricità e magnetismo.

Principi di elettrostatica - correnti elettriche continue - pile e accumulatori - Legge di Ohm - Illuminazione elettrica.

Magnetismo - Magneti permanenti - Bussola.

3. — *Cenni sulle sollecitazioni semplici.*

Concetto di carico di sicurezza e di carico di rottura.

Cenni sul comportamento dei materiali alle varie sollecitazioni.

4. — *Costruzioni civili stradali.*

Scavi e riporti - esaurimenti d'acqua - armature e sbadacchiature.

Nozioni sui vari sistemi di fondazioni e di costipamento dei terreni.

Norme pratiche per la esecuzione delle varie specie di murature comprese le opere in cemento armato.

Varie specie di faccie viste.

Nozioni sulle varie specie di fabbricati e sulle loro parti (solai, tetti, scale, impianti sanitari, serramenti ecc.).

Vari attrezzi adoperati dai muratori, scalpellini, fabbri, falegnami, stagnini, fontanieri ecc.

Cenni sulle macchine edili di uso più comune.

Cenni sulla misurazione e valutazione dei lavori e sulle analisi dei prezzi.

5. — *Materiali da costruzioni.*

Proprietà ed uso dei principali materiali da costruzione - Pietre - Laterizi e loro fabbricazione - Calci - cementi e gesso - Pozzolana - Ghiaia - pietrisco e sabbia.

Composizione delle malte e dei calcestruzzi.

Legni da costruzione - principali essenze, loro proprietà ed uso.

Ferro - acciaio e ghisa e loro impiego nelle costruzioni.

6. — *Rilievi del terreno con l'uso delle canne e delle paline.*

Uso dello squadro semplice e graduato, dei traguardi e del livello ad acqua. Rappresentazione grafica dei rilievi con disegni in scala, oppure con schizzi quotati a mano libera.

7. — *Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.*

(legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141).

Nozioni di diritto corporativo.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

a) Componimento su tema d'indole generale;

b) Problema di aritmetica e geometria;

c) Esercizio sulla misurazione, computo metrico e perizia della spesa relativi a lavori semplici di costruzioni civili e stradali e rappresentazione grafica in scala assegnata.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio Personale e Affari Generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova scritta le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere appunti, manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema, almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso e se no sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi).
ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il concorso a 60 posti di sorvegliante lavori in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3)

Firma (casato e nome per esteso) . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4307)

Concorso a 120 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo, in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 120 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 120 posti di sottocapo in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, da Istituto regio o pareggiato, di licenza di Scuola media superiore o di Istituto professionale di 3° grado.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi) — in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani;

2° di nove anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di Croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti, lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla marcia su Roma, purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° di nove anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3°, prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1368, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami.

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di quà delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4, firmato dal segretario federale Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci giovanili di combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del presidente del Comitato provinciale dell'O.N.B., attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva fascista.

I certificati degli inscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da L. 6, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute in ciascuna materia degli esami di licenza, se già non risultino dal diploma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma, non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle Comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal Concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate o della Milizia volontaria sicurezza nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O.N.B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Sottocapo in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco, o serbo-croato) o sul telegrafo debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli ispettorati sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, o di telegrafo potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di telegrafo consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato Morse di un brano a scelta della Commissione.

Anche la detta prova facoltativa di telegrafo si svolgerà solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti 20
Problema	» 10
Tema di storia e geografia	» 10
Orali	» 20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere francese ed inglese;

di 15 punti per l'esame scritto e 15 per l'esame orale per ciascuna delle lingue tedesca e serbo-croata;

di 6 punti per la prova facoltativa di telegrafo.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1368, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° che rivestano la qualità di ufficiali di complemento o di ufficiali della M. V. S. N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 120 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I sottocapi in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un periodo di un anno prorogabile sino a due di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati e conseguire le abilitazioni al telegrafo, alle gestioni biglietti, bagagli e merci e al movimento, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il sottocapo in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 120 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 120; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i sottocapi in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME.

PROVE SCRITTE.

1. Composizione italiana su tema dato.
2. Problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.
3. Tema di storia e geografia in relazione al programma degli esami orali.

PROVE ORALI.

Italiano. — Interrogazione sulla composizone scritta presentata dal candidato.

Elementi di diritto civile. — Persone fisiche e persone giuridiche, loro capacità. Cittadinanza. Domicilio. Nozioni sui principali istituti di diritto familiare e sui loro effetti giuridici. Diritto di proprietà e sue limitazioni. Contratti (nozioni generali). Delitti e quasi delitti. Prescrizione.

Elementi di diritto pubblico. — Funzioni e prerogative degli organi costituzionali dello Stato. Concetto di pubblica amministrazione. Amministrazione centrale e locale. Organi esecutivi, consultivi e di controllo. I funzionari e gli impiegati pubblici. Legge sulla Corte dei conti. Legge sul Consiglio di Stato.

Elementi di diritto corporativo. — La « questione sociale » nella modernità e la soluzione corporativa. Storia delle Associazioni professionali. Disciplina dei rapporti collettivi di lavoro. Ordinamento corporativo della produzione. Carta del lavoro.

Nozioni di statistica. — Procedimenti aritmetici e grafici. Tecnica dei diagrammi e cartogrammi. Primi elementi di calcolo della probabilità. I numeri indici e loro applicazione. Tavole di sopravvivenza e di mortalità. Movimento ferroviario in Italia. Intensità e distribuzione nelle varie regioni.

Storia moderna e contemporanea di Europa. — Con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia e alla Rivoluzione fascista.

Geografia. — Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia. Sue suddivisioni fisiche ed amministrative. Le Colonie italiane e l'Impero. La espansione dell'Italia all'estero. Gli altri Stati d'Europa. Descrizione generale fisica, antropica ed economica di ognuno di essi. I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria). Domini coloniali di ciascuna parte del mondo, con particolare riguardo alle relazioni coll'Europa e con l'Italia. Le vie di comunicazione e di trasporto terrestri e marittime.

Matematica:

a) Aritmetica. Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali. Potenze. Sistema metrico decimale. Ragguaglio delle misure e monete estere non decimali con quelle decimali. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice e composto. Regola d'interesse semplice e composto e di società. Estrazione della radice quadrata;.

b) Algebra. Operazioni algebriche. Equazioni di primo e secondo grado. Logaritmi.

c) Geometria. Nozioni sulle figure piane e sui solidi. Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e di solidi. Misura della superficie delle figure piane. Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti od appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualsiasi motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnata insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

Alla *Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali (Concorsi)*
ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936 - Anno XIV per il concorso a 120 posti di sottocapo in prova delle stazioni, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma . . . . (casato e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sul telegrafo e sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle quattro lingue (francese, inglese, tedesco e serbo-croato) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4308)

Concorso a 180 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 180 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3. — È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

È aperto un concorso per esami e per titoli a 180 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia da Scuola regia o pareggiata, di ammissione al Liceo classico, al Liceo scientifico o all'Istituto tecnico superiore o all'Istituto magistrale o all'Istituto industriale o all'Istituto nautico o all'Istituto commerciale ovvero di licenza di Scuola di avviamento professionale o di Scuola tecnica industriale. Sono ammesse le licenze delle ex Scuole tecniche, complementari e di avviamento al lavoro, se rilasciate da Scuole regie o pareggiate.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato C, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani;

2° di nove anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, anche se l'evento, che fu causa della ferita, sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P.N.F., senza interruzione, dalla data dell'evento stesso;

4° di nove anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3°, prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1369, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4, e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo e che le terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4, firmato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci giovanili di combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del presidente del Comitato provin-

ciale dell'O.N.B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva fascista.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da L. 6, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute in ciascuna materia degli esami di licenza, se già non risultino dal diploma di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate o della Milizia volontaria sicurezza nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O.N.B.), sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di alunno d'ordine in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco o serbo-croato) o sul telegrafo debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, o di telegrafo potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di telegrafo consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato Morse di un brano scelto dalla Commissione.

Anche la detta prova facoltativa di telegrafo si svolgerà solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti 15
Problemi	» 10
Calligrafia	» 5
Orali	» 20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di sei punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di due punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di tre punti per l'esame scritto e tre per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere francese ed inglese;

di quindici punti per l'esame scritto e quindici per l'esame orale per ciascuna delle lingue tedesca e serbo-croata;

di sei punti per la prova facoltativa di telegrafia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1369, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° che rivestano la qualità di ufficiali di complemento o di ufficiale della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 180 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli alunni d'ordine in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un periodo di un anno prorogabile sino a due anni di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati e conseguire le abilitazioni al telegrafo e gestioni biglietti, bagagli e merci, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'alunno d'ordine in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 180 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 180; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli alunni d'ordine in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

La Direzione generale.

ALLEGATO *A.*

PROGRAMMA DI ESAME.

PROVE SCRITTE.

1. Componimento italiano su tema dato.
2. Problemi d'aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.
3. Saggio di calligrafia costituito dai primi dieci righi della ricopiatura in bello del tema di italiano.

PROVE ORALI.

Italiano:

Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Aritmetica:

Operazioni con numeri razionali: potenze di essi.
Divisibilità dei numeri interi - Caratteri di divisibilità.
Prova per 9 delle quattro operazioni fondamentali.
Numeri primi - Ricerca dei divisori di un numero.
Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi.
Frazioni ordinarie e numeri decimali.
Sistema metrico decimale.
Numeri complessi.
Radice quadrata di un numero razionale.
Rapporti e proporzioni - Proporzionalità diretta ed inversa.
Regola del tre semplice e del tre composto.
Regole d'interesse e di sconto, di partizione e di miscuglio.

Geometria:

Nozioni elementari di geometria piana e solida.
Triangoli e poligoni; loro principali proprietà.
Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali.
Problemi grafici fondamentali.
Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora.
Misura della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane.
Prisma - Piramide - Cilindro - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Storia e geografia:

Moti e figure del Risorgimento italiano. Le guerre per l'Indipendenza e l'Unità. La triplice alleanza. L'Italia e il problema coloniale. La guerra mondiale e l'intervento dell'Italia. Le più significative vittorie sul fronte italiano. La Rivoluzione fascista. Le realizzazioni più importanti del Regime. La guerra in Africa Orientale.

Nozioni generali di geografia fisica antropica ed economica d'Italia. Opere pubbliche principali dopo l'unificazione. Le regioni d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti. Mezzi di comunicazione nell'interno e con l'estero. Itinerari di viaggio più notevoli. Territori italiani che non fanno parte del Regno. Italiani all'estero. Le Colonie italiane e l'Impero. Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico:

Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano.

Ordinamento corporativo della produzione - Carta del lavoro.

Nozioni di statistica:

Procedimenti aritmetici e grafici nella statistica. I numeri indici e loro applicazione.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti senza pieghe e senza tagli.

Con la stessa carta sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

È vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o dato od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura.

Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali (Concorsi)

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV, per il concorso a 180 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma . . . . (casato e nome per esteso).

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sul telegrafo e sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle quattro lingue (francese, inglese, tedesco, serbo-croato) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4309)

Concorso a 2 posti di ufficiale di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG.040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a due posti di ufficiale di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno

1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a due posti di ufficiale di 3ª classe in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti della patente di capitano di lungo corso ed avere non meno di un anno di comando di guardia come ufficiale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari fiumani;

2° di nove anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale ed etiopica, o della causa nazionale o per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° di nove anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3°, prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se, non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 firmato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, e comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da L. 6, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) patente di capitano di lungo corso di cui al punto 1, in originale o in copia notarile, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di licenza di Istituto nautico;

l) originale del libretto di navigazione od estratto di detto libretto rilasciato dalla competente autorità, sul quale risultino i periodi di imbarco del concorrente e le navi sulle quali è stato imbarcato.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà, la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa

far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'*Amministrazione* ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate o della Milizia volontaria sicurezza nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di ufficiale di 3ª classe in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli ispettorati sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta	punti 10
1ª Prova orale	» 30
2ª Prova orale	» 10

Saranno ammessi alla 1ª prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi dei punti attribuiti alla prova scritta obbligatoria; saranno ammessi alla 2ª prova orale i candidati che avranno ottenuto nella 1ª prova orale almeno sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella 2ª prova orale avranno riportato almeno sei decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 4 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 6 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 5 punti per l'esame scritto e 5 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° che rivestano la qualità di ufficiali di complemento o di ufficiali della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi due della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli ufficiali di 3ª classe in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'ufficiale di 3ª classe in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 2 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 2; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli ufficiali di 3ª classe in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV.

La Direzione generale.

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAMI.

a) Prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di navigazione e navigazione astronomica;

b) 2 prove orali sulle materie indicate, contenute nei programmi o parti dei programmi d'insegnamento per i Regi istituti nautici approvati con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1449, e cioè:

1. Prova sui programmi della 4ª classe di navigazione, navigazione astronomica, meteorologia ed oceanografia, e sull'intero programma di attrezzatura e manovra;

2. Prova sul programma di fisica della 3ª e 4ª classe, limitatamente alla parte elettrica e sul programma di nozioni di costruzioni navali, nonchè nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica.

ALLEGATO B.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere manoscritti, appunti, opuscoli o libri di qualsiasi specie ad eccezione delle tavole e manuali che saranno permessi dalla Commissione;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non siano trascorse almeno quattro ore dalla dettatura del tema, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso, o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non siano trascorse almeno quattro ore dalla dettatura del tema.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali (Concorsi)

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV, per il concorso a 2 posti di ufficiale di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Data . . . .

Firma . . . . . . (casato e nome per esteso).

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per ... posti di ... ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4310)

Concorso a 4 posti di macchinista di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a quattro posti di macchinista di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle fer-

rovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di macchinista di 3ª classe in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti della patente di macchinista navale in prima e aver non meno di un anno di navigazione in qualità di macchinista dirigente la guardia su navi con apparato motore di potenza non inferiore a duemila cavalli indicati.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire - a mezzo posta raccomandata - non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani;

2° di nove anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista - in possesso del relativo brevetto - anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° di nove anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3°, prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano - e quindi di nazionalità italiana - sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che le terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato - rilasciato in carta da bollo da L. 4 firmato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente - attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da L. 6, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) patente di macchinista navale in prima di cui al punto 1, in originale o in copia notarile debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di licenza di Istituto nautico;

l) originale del libretto di navigazione od estratto di detto libretto rilasciato dalla competente autorità, sul quale risultino i periodi di imbarco del concorrente e le navi sulle quali è stato imbarcato.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartegano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio - come si è già detto - è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti - nemmeno di pubbliche Amministrazioni - nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministra-

zione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate o della Milizia volontaria sicurezza nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O.N.B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di macchinista di 3ª classe in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli ispettorati sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte e grafiche si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta	punti	10
Prova grafica	»	10
1ª prova orale	»	30
2ª prova orale	»	30
Prova pratica	»	30

I candidati che nella prova scritta non avranno ottenuto almeno sette decimi dei voti assegnati alla prova stessa saranno esclusi dal partecipare alle prove successive.

Tale esclusione sarà decisa anche per quei candidati che non ottenessero l'idoneità (sei decimi) nella prova grafica o in una delle due prove orali.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova pratica avranno riportato almeno i sei decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 4 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 6 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 5 punti per l'esame scritto e 5 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° che rivestano la qualità di ufficiali di complemento o di ufficiali della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 4 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I macchinisti di 3ª classe in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il macchinista di 3ª classe in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 4 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 4; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i macchinisti di 3ª classe in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAMI.

a) Prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di macchina;

b) Prova grafica di disegno di macchine;

c) Prove sulle materie in appresso indicate, contenute nei programmi o parti dei programmi d'insegnamento per i Regi istituti nautici, e cioè:

1. Prova orale sull'intero programma di macchine e sul programma di nozioni di costruzione navale;
2. Prova orale sul programma di fisica della 3ª e 4ª classe limitatamente alla parte elettrica, nonchè nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica;
3. Prova pratica sui programmi di misure elettriche e di esercitazioni d'officina.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova scritta le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti ed appunti di qualsiasi specie, all'infuori delle tavole e manuali che saranno permessi dalla Commissione;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami sè non siano trascorse almeno quattro ore dalla dettatura del tema, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non siano trascorse almeno quattro ore dalla dettatura del tema.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali (Concorsi).
ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV, per il concorso a quattro posti di macchinista di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da cotesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma . . . . . (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . . .

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4311)

Concorso per l'ammissione di 500 operai allievi fuochisti avventizi straordinari al corso di istruzione da tenersi per la nomina di altrettanti fuochisti in prova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso per l'ammissione di 500 operai allievi

fuochisti avventizi straordinari al corso d'istruzione da tenersi per la nomina di altrettanti fuochisti in prova.

2. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, un concorso per esami e per titoli a 500 posti di operai allievi fuochisti i quali saranno ammessi alla frequenza dei corsi di istruzione che verranno istituiti in apposite sedi, in conformità al paragrafo 13 del presente avviso di concorso.

Gli esami di concorso saranno tenuti in ogni Compartimento e saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie compartimentali nel quantitativo qui appresso indicato.

Torino	posti 70	Roma	posti 20
Genova	» 30	Ancona	» 20
Milano	» 70	Napoli	» 30
Venezia	» 70	Bari	» 25
Trieste	» 25	Reggio Calabria . .	» 35
Bologna	» 30	Palermo	» 50
Firenze	» 25		
		Totale	posti 500

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti della licenza elementare.

2. — Gli aspiranti, compresi gli agenti delle Ferrovie in servizio come avventizi ordinari e straordinari dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 del giorno 11 gennaio 1937 - Anno XV, la domanda in carta da bollo da L. 4 in conformità al modello allegato *A*, e corredata dei seguenti documenti, alla Sezione materiale e trazione nella cui giurisdizione è compresa la località in cui hanno la residenza civile.

Le località non aventi stazione ferroviaria propria sono da considerare comprese nella giurisdizione della Sezione materiale e trazione alla quale appartiene la stazione ferroviaria più vicina:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 25° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2° a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè inscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1367, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che le terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 firmato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Fasci giovanili, con la indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci giovanili di combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del presidente del Comitato provinciale dell'O. N. B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva fascista.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dall'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da L. 6, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificati di precedenti prestazioni espletate nel mestiere di operaio.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda o documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda allo stesso Compartimento ferroviario (esclusi quindi i concorsi di competenza della Direzione generale) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 10.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

5. — Le Sezioni materiale e trazione faranno pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati sanitari circa l'esito della visita stessa.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6. — Le singole Sezioni provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

7. — In qualunque stadio del concorso le Sezioni materiale e trazione, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederanno del caso, riconosceranno il possesso dei requisiti necessari e giudicheranno, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — Le Commissioni compartimentali esaminatrici, nominate dal signor capo del Servizio materiale e trazione, saranno composte di un funzionario di grado non inferiore al 3°, che ne avrà la presidenza, e di due di grado non inferiore al 6°. Un agente di grado non inferiore al 7° eserciterà le funzioni di segretario senza diritto al voto.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Le prove di esame consisteranno:

a) nello svolgimento di un tema di composizione adatto per la licenza elementare;

b) nella risoluzione di problemi di aritmetica e geometria, pure adatti per la licenza elementare. I problemi saranno proposti in numero di tre, con obbligo, per la sufficienza, di risolverne almeno uno;

c) nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;

d) in una prova pratica con la quale gli aspiranti dovranno dimostrare mediante saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza e abilità in quello che dichiareranno di conoscere fra i mestieri di aggiustatore, tornitore, calderaio, ramaio, fucinatore.

Per gli aggiustatori l'oggetto da lavorare dovrà di regola richiedere non soltanto l'uso della lima, ma anche operazioni di congegnatura.

Il numero massimo dei punti di cui potranno disporre le Commissioni esaminatrici è il seguente:

Prove scritte:	
componimento	20
saggio aritmetico	20
Prova orale	10
Saggio di lavoro	30

Per ottenere l'idoneità è necessario riportare non meno di sei decimi dei punti assegnati per ciascuna delle prove scritte ed orali e per il saggio di lavoro, e pertanto saranno ammessi al saggio di lavoro ed alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato nelle prove scritte almeno sei decimi.

Ai candidati riusciti idonei e che avranno presentato un diploma di licenza di scuola industriale di 2° grado o equipollente, oppure superiore, verrà assegnata una votazione complementare per il titolo di studio con un massimo di punti dieci.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1367, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere la prova pratica e le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente la prova pratica e le prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

10. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse o nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata da ciascuna Commissione compartimentale.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 9 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova pratica e in quella orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valore militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quella per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° che rivestano la qualità di ufficiali di complemento o di ufficiali della M. V. S. N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età

11. — I concorrenti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio nei limiti dei posti stabiliti per ciascun Compartimento, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

Le conseguenti assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di operai allievi fuochisti avventizi straordinari e la paga giornaliera per tutti indistintamente sarà di L. 18 (diciotto) al netto della riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e al lordo della riduzione prevista dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, rimanendo ferma l'eventuale maggiore retribuzione goduta da coloro che già si trovano in servizio come avventizi, e l'eventuale loro condizione di avventizi ordinari.

12. — I concorrenti vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendessero servizio

nella località assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima saranno considerati rinunciatari.

In caso di mancata assunzione di qualcuno di quelli compresi nel quantitativo dei posti assegnati per ciascun Compartimento, saranno chiamati a prendere servizio altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria e nel limite dei posti assegnati.

13. — I concorrenti che saranno dichiarati vincitori del concorso verranno assegnati in qualità di operai in una officina di grande riparazione o di deposito per un periodo che l'Amministrazione si riserva di stabilire e non inferiore ad un anno durante il quale si svolgerà il corso.

Al termine di questo, gli idonei verranno passati alle funzioni permanenti di fuochista subordinatamente alla dichiarazione di accettare qualunque residenza venga loro assegnata, indipendentemente dal posto occupato nella graduatoria dell'esame finale; essi verranno sistemati nella qualifica di fuochista in prova con decorrenza che verrà fissata dall'Amministrazione.

I fuochisti in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Nell'atto in cui gli operai allievi fuochisti vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare i regolamenti, gli ordini di servizio, le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

15. — Gli operai allievi fuochisti, se in qualunque momento del corso non soddisferanno per qualsiasi motivo, saranno licenziati senza alcun compenso.

16. — Gli operai allievi fuochisti che negli esami finali del corso non conseguiranno l'idoneità, non potranno ripetere gli esami stessi nè essere ammessi a corsi successivi.

Soltanto è in facoltà dell'Amministrazione di conservare in servizio con le mansioni di operai avventizi straordinari od avventizi ordinari se in tale condizione si trovavano durante il corso, quelli che riterrà idonei alle mansioni stesse.

17. — Per i viaggi che gli aspiranti, siano estranei che in servizio come avventizi, dovranno compiere per recarsi alla visita medica, od agli esami di ammissione al corso e per ritornare in residenza, non verranno accordati biglietti gratuiti di viaggio nè rimborsi di spesa.

18. — Le giornate di assenza degli agenti in servizio in qualità di avventizi per recarsi alla visita medica od a sostenere gli esami saranno considerate giustificate, ma senza corresponsione di paga.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

La Direzione generale.

ALLEGATO A.

On. Sezione materiale e trazione di . . . .

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a (2) . . . . di mestiere . . . . . .
. . . . . domanda di essere ammesso al concorso per posti di operaio allievo fuochista, alle condizioni di cui all'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV.

Unisce alla presente i seguenti documenti:

(3) . . . .

Firma . . . . (casato e nome per esteso)

Indirizzo preciso . . . .

Data . . . .

(1) Cognome, nome e paternità.
(2) Luogo e data di nascita.
(3) Specificare se fu già in servizio, con tutte le indicazioni richieste dall'avviso di concorso.

(4312)

Concorso a 450 posti di cantoniere in prova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 450 posti di cantoniere in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 450 posti di cantoniere in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Gli esami di concorso saranno tenuti in ogni Compartimento e saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie compartimentali nel quantitativo qui appresso indicato.

I vincitori saranno assunti in servizio nelle località che l'Amministrazione riterrà di stabilire.

Torino	posti 30	Roma	posti 35
Genova	» 20	Ancona	» 25
Milano	» 30	Napoli	» 35
Venezia	» 45	Bari	» 35
Trieste	» 45	Reggio Calabria	» 40
Bologna	» 30	Palermo	» 40
Firenze	» 25	Cagliari	» 15
		Totale posti	n. 450

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti della licenza elementare.

2. — Gli aspiranti dovranno presentare la domanda alla Sezione lavori del Compartimento nella cui giurisdizione è compresa la località dove hanno la residenza civile.

Le località non aventi stazione ferroviaria propria sono da considerare comprese nella giurisdizione della Sezione lavori alla quale appartiene la stazione ferroviaria più vicina.

Le domande dovranno essere redatte conformemente all'unito modello *B* su carta da bollo da L. 4, e fatte pervenire — a mezzo posta raccomandata — alle Sezioni lavori non più tardi delle ore 17 del giorno 11 gennaio 1937-XV, e corredate dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani;

2° di 9 anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dello evento stesso;

4° di nove anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3°, prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1370, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè

richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che le terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4, firmato dal segretario federale Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnati da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci di combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del presidente del Comitato provinciale dell'O.N.B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva fascista.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) copia del foglio matricolare militare; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo da L. 6, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare;

i) certificati delle precedenti occupazioni avute.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda allo stesso Compartimento (esclusi quindi i concorsi di competenza della Direzione generale) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza del posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

4. — La Sezione lavori competente farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli ispettorati sanitari circa l'esito della visita stessa. Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

Le singole Sezioni lavori provvederanno a chiamare agli esami gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali esami avranno luogo nelle località e nei giorni che verranno indicati.

5. — In qualunque stadio del concorso le Sezioni lavori, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederanno del caso, riconosceranno il possesso dei requisiti necessari e giudicheranno, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

6. — Le Commissioni esaminatrici compartimentali saranno nominate dal capo del Servizio lavori e costruzioni e composte di un presidente di grado non inferiore al 4° e di due membri di grado non inferiore al 7°.

7. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

Le prove scritte si svolgeranno contemporaneamente in tutti i Compartimenti e i relativi temi — unici per ogni prova — saranno fatti recapitare tempestivamente, in buste chiuse e sigillate, dal capo del Servizio lavori e costruzioni.

8. — Per ciascuna prova scritta ogni commissario disporrà di 10 punti e di 20 per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare fino a 9 punti, per le precedenti occupazioni avute atte a comprovare la pratica di lavoro e le attitudini dell'aspirante per il posto cui aspira.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1370, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata da ciascuna Commissione compartimentale.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 8 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4° feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimetno da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7° che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9° coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

10. — Gli aspiranti così compresi nelle graduatorie degli idonei saranno chiamati ad assumere servizio nei limiti dei posti stabiliti per ciascun Compartimento, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso. Gli assumendi saranno nominati cantonieri in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I cantonieri in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

11. — Nell'atto in cui i cantonieri in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

12. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, o per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

La Direzione generale.

ALLEGATO *A.*

PROGRAMMA DI ESAMI.

PROVE SCRITTE.

1. Composizione italiana su tema dato, da servire anche come saggio di calligrafia.
2. Problema di aritmetica o geometria in base al programma stabilito per gli esami orali.

PROVE ORALI.

Cultura generale:

Lettura di un passo di prosa ed esposizione orale del brano letto.

La famiglia, il Comune, lo Stato, il Regime.

Nozioni sull'organizzazione corporativa.

Geografia d'Italia in generale. - Rete ferroviaria italiana.

Aritmetica e geometria:

Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali.

Cenni sulle frazioni ordinarie e relative operazioni.

Sistema metrico decimale.

Rapporti e proporzioni.

Definizione, nomenclatura e misure delle superfici e dei volumi delle principali figure piane e solide: triangoli, quadrangoli (trapezi, parallelogrammi, rombi, rettangoli, quadrati), poligoni e cerchi, prismi, piramidi, cilindri, coni e sfere.

Cultura speciale:

Nozioni generali sull'armamento del binario. Conoscenza dei vari materiali occorrenti per l'armamento. Calibro dell'armamento in piena linea. Sopraelevazione della rotaia esterna delle curve. Intervallo normale fra le estremità delle rotaie. Rotaie più corte della fila interna delle curve. Conoscenza ed uso dei vari attrezzi necessari per il servizio di manutenzione.

Nozioni sul segnalamento e sulla circolazione dei treni per la parte che interessa il personale di linea.

ALLEGATO *B.*

On. Sezione lavori di . . . .

Il sottoscritto (1) . . . . nato a (2) . . . . domanda di essere ammesso al concorso per posti di cantoniere in prova, alle condizioni di cui all'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV.

Unisco alla presente i seguenti documenti:

. . . .
. . . .
. . . .
(3) . . . .

Firma . . . . . . (casato e nome per esteso).

Indirizzo preciso . . . .

Data . . . .

(1) Cognome nome e paternità.
(2) Luogo e data di nascita.
(3) Specificare se fu già in servizio, con tutte le indicazioni richieste dall'avviso di concorso.

(4313)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9103044) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.